



**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE
E IL CONTRASTO
AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI
TESSERATI**

(SAFEGUARDING RULES)

	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	SEGRETARIO GENERALE	05/10/2023
APPROVAZIONE	DELIBERA CONSIGLIO FEDERALE	N. 125 DEL 10/10/2023

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (SAFEGUARDING RULES)

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. La F.I.N. emana Linee Guida federali per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. N. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. N. 231 8 giugno 2001, lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

ART. 3

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *safeguarding*, di cui al successivo art. 4.

ART. 4

RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, la F.I.N. istituisce il Safeguarding Officer. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding* ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
2. Il Safeguarding Officer è nominato dal Consiglio Federale ed è scelto tra:
 - a. i professori universitari, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
 - b. i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c. gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d. gli avvocati abilitati all'esercizio della professione regolarmente iscritti all'Albo, con esperienza maturata nel settore legale non inferiore a 10 anni;
 - e. coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite per almeno 8 anni.
3. Il Safeguarding Officer è il responsabile delle politiche di *safeguarding*. In particolare, il Safeguarding Officer:
 - a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
 - b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
 - d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di *safeguarding* della F.I.N. all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;

- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*;
 - f. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
4. L'incarico di Safeguarding è incompatibile con incarichi presso la Federazione di dirigente o tecnico nonché con gli incarichi nell'ambito degli organi di Giustizia della Federazione.

ART. 5

SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

(SAFEGUARDING POLICY)

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

art. 1. Ambito di applicazione

art. 2. Diritti e doveri

Titolo II

Disposizioni particolari

art. 3. Linee Guida e loro contenuti

Titolo III

Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva

art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

art. 8. Obblighi informativi e altre misure

art. 9. Obblighi ulteriori

Titolo IV

Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

art. 10. Adozione dei codici di condotta

art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

* * *

TITOLO I

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO

1. La F.I.N. ha adottato i Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nello sport, che si intendono qui integralmente richiamati.
2. A questi Principi Fondamentali devono uniformarsi altresì le Associazioni e le Società Sportive affiliate alla F.I.N. nonché tutti i tesserati.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. La F.I.N. adotta tutte le misure più idonee per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori ed uniforma la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture federali, ai Principi Fondamentali di cui all'art. 1.

3. Le associazioni e le società sportive affiliate alla F.I.N. (di seguito anche solo “Affiliate”) prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di *safeguarding* della F.I.N. e adottano misure e procedure per assicurare l’efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
4. La F.I.N. e le rispettive Affiliate, nonché tesserati e soci si conformano alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. N. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. N. 39 del 28 febbraio 2021 ed alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

TITOLO II

II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 3. LINEE GUIDA E LORO CONTENUTI

1. Le Linee Guida della F.I.N. per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, sono emanate in conformità con il d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia nonché con i Principi Fondamentali. L’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, coordina la corretta attuazione delle predette disposizioni e dei Principi Fondamentali.
2. Le Linee Guida hanno validità quadriennale e comunque sono aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.
3. Le presenti Linee Guida perseguono i seguenti obiettivi:

- a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso nello sport;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivo, accogliente e positivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti dei tesserati minori;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla F.I.N. nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
- h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.

4. In attuazione delle Linee Guida, inoltre, la F.I.N. adotta misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata, in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità telematiche, informatiche, sul *web*, attraverso messaggi, e-mail, *social network*, o altro canale di comunicazione, *blog*, o programmazione o alterazione di sistemi di intelligenza artificiale ed altre tecnologie informatiche.

5. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;
- f) l'incuria;
- g) l'abuso di matrice religiosa;
- h) il bullismo, il cyberbullismo;
- i) i comportamenti discriminatori.

6. A fini del comma precedente, si intendono:

- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, nel caso il tesserato sia minore anche nel caso quest’ultimo sia consenziente, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, l’abbandono del minore, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall’emanazione delle Linee Guida della F.I.N, un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva conforme alle Linee Guida federali, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell’art 16 del d d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*.
2. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di *safeguarding* degli altri Enti di affiliazione.

3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività delle Affiliate.
4. La F.I.N., anche attraverso il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* e gli Uffici delle Procure federali, vigila sull’adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono almeno: (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
 - a) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i Principi Fondamentali emanati dal C.O.N.I. e le Linee Guida della F.I.N., nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
 - b) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, la gestione delle segnalazioni nonché la tutela dei segnalanti e l’assistenza alle vittime;
 - c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
 - d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;
 - e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
 - f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;
 - g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* della F.I.N. nonché all’Ufficio del Procuratore federale ove competente;
 - h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile federale per le politiche di *safeguarding* nonché il recepimento e l’attuazione delle relative raccomandazioni;

- i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I modelli garantiscono l’accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di *safeguarding* federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l’altro:
 - a) l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva;
 - b) l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
 - c) l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e/o connessa organizzata dall’Affiliata;
 - d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
 - e) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
 - f) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*;
 - g) l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;

- h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla F.I.N. in materia di *safeguarding*;
- i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla F.I.N.;
- j) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:
 - i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, *etc.*);
 - ii. viaggi, trasferte e pernotti;
 - iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, massaggi, *etc.*) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;
 - iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:
 - a) adeguati provvedimenti di *quick-response*, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
 - b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
 - c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di *early warning*, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
 - d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
 - e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*;

- f) l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento di giustizia della F.I.N..

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:
 - a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - b) l'obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell'Affiliata e sulla rispettiva *homepage*;
 - c) l'obbligo di immediata comunicazione dell'adozione del modello di cui all'art. 4 e dei relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*;
 - d) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
 - e) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al Responsabile federale delle politiche di *safeguarding* nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente;
 - f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
 - g) adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché per l'acquisizione della consapevolezza da parte dei tesserati dei propri diritti, obblighi e tutele;
 - h) adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione per la prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
 - i) un'adeguata informativa ai tesserati, o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con

riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

- j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dalla F.I.N. nonché dall’Affiliata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all’art. 4 devono prevedere comunque adeguati strumenti:
 - a) di tutela dei diritti di cui all’art 2 e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 dell’ art. 3;
 - b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro, accogliente e inclusivo per tutti i tesserati;
 - c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
2. I modelli di cui all’art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all’osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e della F.I.N. in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

1. I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro, accogliente ed inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e) alla valorizzazione delle diversità;
 - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
 - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
 - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
 - a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocie applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
 - b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
 - c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;

- d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
- e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
- f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro, accogliente e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la

responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima proprio o ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORENNI NELLO SPORT

Il ruolo di tecnici e dirigenti sportivi



————— Vademecum —————

LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORENNI NELLO SPORT

Il ruolo di tecnici e dirigenti sportivi

INDICE

Saluto del Ministro per lo Sport e i Giovani	pag 6
Saluto del Capo del Dipartimento per lo Sport	pag 7
Saluto dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	pag 8
Saluto del Presidente e AD di Sport e Salute	pag 9
Diritto allo sport: salute, benessere e sostenibilità ambientale	pag 10
Bullismo e cyberbullismo: come gestirli nello sport	pag 14
I disturbi del comportamento alimentare nello sport	pag 18
Sport come opportunità per superare la marginalità sociale	pag 22
Devianza minorile: sport e interventi educativi in ambito detentivo	pag 26
La violenza e gli abusi: conoscerli e gestirli in ambito sportivo	pag 30
Lo sport come occasione di inclusione di minorenni stranieri	pag 34
La parità di genere nello sport e la valorizzazione delle diversità	pag 38
Sport e scuola: l'equilibrio tra impegno sportivo e scolastico	pag 42
Il contrasto all'uso di sostanze proibite nella pratica sportiva	pag 46
I pericoli della specializzazione precoce nello sport	pag 50
Ringraziamenti	pag 54

SALUTO DEL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI



Dipartimento
per lo sport

La tutela dei diritti dei minorenni rappresenta una priorità assoluta in qualunque contesto sociale, tanto più in ambito sportivo, uno dei presidi educativi fondamentali per la loro formazione e la loro crescita.

D'altro canto, anche nello sport si manifestano diverse patologie sociali che mettono a rischio l'integrità e la salute fisica e psicologica, soprattutto dei minorenni.

La risposta a questi fenomeni richiede l'impiego di una strategia multisettoriale, che veda la stretta collaborazione tra le diverse amministrazioni e organizzazioni competenti per la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, con un'attenzione specifica per le persone di minore età.

Questo è lo spirito che ha animato la realizzazione del prezioso Vademecum che vi apprestate a leggere, sono certo con attenzione, dedicato al delicato e importante ruolo educativo dei tecnici e dei dirigenti sportivi, frutto del lavoro congiunto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e della nostra società Sport e Salute, attraverso la Scuola dello Sport.

L'obiettivo della pubblicazione è promuovere la cultura dell'infanzia e garantire, allo stesso tempo, una risposta adeguata alle diverse situazioni che il minorenne può vivere all'interno del contesto sportivo, attraverso la promozione di un metodo formativo che si basi sulla conoscenza dei diritti, valorizzando l'ascolto per individuare tempestivamente i disagi e assicurando una capacità di intervento nei casi nei quali si renda necessario.

Il Vademecum parte dai principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed è in linea con l'approccio dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che prevede obiettivi interconnessi e non separabili, riconducendoli alla protezione e alla promozione dei diritti dell'infanzia.

Si tratta di uno strumento che offre un supporto pratico agli operatori sportivi che lavorano con bambine, bambini e adolescenti che svolgono un'attività fisica e sportiva, per rispondere in modo efficace e coerente alle sfide sociali con le quali, oggi, l'agenzia educativa sportiva deve confrontarsi. Proprio per queste sue caratteristiche, il documento può essere particolarmente utile anche ai docenti di educazione fisica e ai genitori.

Il Vademecum è, in sintesi, un tassello di una strategia più ampia e profonda, che ha bisogno di consolidarsi nel tempo ma che deve iniziare a produrre subito i suoi primi effetti.

Avvertiamo il dovere di contribuire a promuovere, rafforzare e incoraggiare la conoscenza e la formazione degli operatori affinché acquisiscano le competenze necessarie a offrire, soprattutto ai giovani, la possibilità di praticare sport godendo appieno di tutte le sue dimensioni positive, in sicurezza fisica e morale, quale diritto riconosciuto dalla normativa ed effettivamente praticato, anche in chiave educativa.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani

SALUTO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT



Il Vademecum “La tutela dei diritti dei minorenni nello sport. Il ruolo dei tecnici e dei dirigenti sportivi” è il frutto di un lavoro in stretta collaborazione tra il Dipartimento per lo Sport, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e la Scuola dello Sport, con la prospettiva di rafforzare la rete di protezione delle persone di minore età impegnate nella pratica sportiva e di estendere le relazioni tra il personale sportivo e le altre figure professionali a cui è affidata la tutela e lo sviluppo psicofisico del soggetto di minore età.

Dedicato ai tecnici e ai dirigenti sportivi, il Vademecum intende focalizzarsi sull'importanza che riveste la formazione costante di queste figure che, oggi sempre di più, sono al centro della relazione educativa dei giovani e delle giovani atlete.

E infatti, dopo i genitori e la scuola, l'allenatore rappresenta la terza figura a cui viene affidato il compito di seguire il minorenne diventando nello stesso tempo istruttore e modello da seguire. Pertanto ottimizzare il processo formativo degli allenatori e del personale sportivo, ma anche degli insegnanti, è cruciale per accrescere le loro competenze e assicurare a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi di praticare sport in un ambiente sano e protetto.

Il Vademecum si pone, dunque, come uno strumento all'interno dell'offerta formativa necessaria agli allenatori sportivi, poiché più vicini alle realtà territoriali, anche di piccole dimensioni, che tendono a doversi confrontare con una varietà di situazioni che, per la loro complessità, richiedono una formazione specifica e presuppongono un dialogo costruttivo tra tutte le realtà educative e sociali presenti sul territorio.

Allenatori e tecnici sportivi si impegnano quotidianamente per la promozione dei valori propri dello sport. Con un linguaggio semplice e chiaro e con il supporto di casi studio connessi a ciascuna delle 11 tematiche affrontate, il Vademecum vuole rappresentare anche uno spunto di riflessione attraverso il quale il personale sportivo, ma non solo, possa sviluppare nuove competenze attraverso il confronto con diverse figure professionali e un produttivo scambio di saperi e buone pratiche.

Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport

SALUTO DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA



“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica”. A prevederlo è l'articolo 31 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il quale – pur non affermando espressamente il diritto allo sport – consente di individuarlo attraverso una sua lettura sistematica qual è quella proposta, per questo e per altri articoli, nel presente Vademecum.

La pratica sportiva in ambiente protetto rappresenta per bambini e adolescenti un'opportunità di gioco e di svago, di condivisione con i pari, di educazione, di sviluppo armonico, di riabilitazione, di inclusione e – nelle situazioni di disagio – anche di riscatto sociale.

Di conseguenza qualsiasi tecnico o dirigente chiamato a operare in ambito sportivo con i minorenni è tenuto a modellare il proprio intervento nel rispetto delle esigenze e delle caratteristiche della persona di minore età. Ciò comporta interpretare la propria funzione educativa e di tutela secondo i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il presente Vademecum si rivolge principalmente agli allenatori, ai coach e ai mister che, con il loro impegno quotidiano, sono un punto di riferimento e una fonte di ispirazione per giovani atlete e atleti. I tecnici, infatti, oltre a trasferire competenze sportive, trasmettono anche valori educativi.

Il mio auspicio è che queste pagine consentano a chi ogni giorno opera in ambito sportivo di trovare stimoli, riferimenti e risorse utili, permettendogli di non sentirsi solo nell'affrontare fenomeni come bullismo, razzismo, uso di sostanze proibite, abusi e violenze. Allo stesso tempo il Vademecum offre indicazioni e suggerimenti necessari per la tutela dei diritti dei minorenni, permettendo all'allenatore di acquisire consapevolezza del suo ruolo all'interno della comunità educante.

Tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno diritto a “giocare” al di là della prestazione e del risultato. Perché ciò avvenga, fondamentali sono il ruolo e l'azione svolti da chiunque operi – a ogni livello – nello sport giovanile. Il Vademecum si propone, dunque, quale strumento di accompagnamento a quella attività quotidiana nella quale i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si incontrano sui campi di gioco con le competenze e i valori del mondo sportivo.

Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

SALUTO DEL PRESIDENTE E AD DI SPORT E SALUTE

La pratica dello sport rappresenta molto spesso una delle attività preferite dai giovani e dagli adolescenti. I benefici che i giovani traggono da una sistematica attività motoria e sportiva sono da tempo evidenziati da un'ingente produzione scientifica: miglioramento degli apparati muscolari e cardiorespiratori, controllo del peso, maggiore efficienza di tutti i sistemi e apparati fisiologici e conseguente riduzione dell'insorgere di molte patologie metaboliche come il sovrappeso e l'obesità. Lo sport migliora le capacità cognitive logico-matematiche e quelle legate all'apprendimento della lettura e della scrittura. L'attività motoria migliora le capacità attentive e di memoria, migliorando in fin dei conti anche il rendimento scolastico dei giovani praticanti.

L'attività fisica produce anche un giovamento in altri importanti aspetti della vita dei nostri giovani: li abitua a un impegno sistematico, incentiva il rispetto delle regole e degli avversari, fa sperimentare dimensioni estreme come la vittoria e la sconfitta, mettendoli di fronte a sfide e obiettivi da raggiungere. Tutto questo produce un miglioramento della propria autostima e autoefficacia e migliora le relazioni sociali. Ragazze e ragazzi trovano dunque nello sport lo strumento per soddisfare molti dei loro bisogni e aspirazioni e forse anche il mezzo per coronare alcuni dei loro sogni.

Da questo punto di vista lo sport si caratterizza quindi come un diritto per tutti i bambini e gli adolescenti. Sport e Salute è impegnata ad allargare la base dei praticanti e il ventaglio di attività motorie in modo particolare per le prime fasce di età, cercando di ottemperare a questo inalienabile diritto. I tecnici e i dirigenti sportivi, a cui questo Vademecum è rivolto, svolgono un ruolo importante di ascolto, vigilanza e azione per contrastare fenomeni che ledono i diritti dei giovani, quali bullismo, abusi, violenze e discriminazioni.

Un ruolo particolarmente delicato, ma decisivo, che viene svolto tutti i giorni dai tecnici e dai dirigenti delle tante società sportive che si occupano dei settori giovanili delle diverse discipline sportive. La Scuola dello Sport di Sport e Salute forma e aggiorna queste importanti figure con l'obiettivo di prepararle alla responsabilità di far parte a pieno titolo della più ampia comunità educante e di far acquisire le competenze necessarie per dare ai giovani la possibilità di godere pienamente del diritto allo sport.

Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute

DIRITTO ALLO SPORT: SALUTE, BENESSERE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



DIRITTO ALLO SPORT: SALUTE, BENESSERE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

DI COSA SI PARLA

L'attività fisica e sportiva regolare, praticata in età giovanile in modo corretto e misurato alle capacità e condizioni di ciascuno, che sia normodotato o con problemi fisici o con disabilità, promuove crescita e sviluppo sani. Serve a sviluppare capacità motorie (come resistenza, flessibilità, forza), migliora la risposta del sistema immunitario, riduce i rischi di sovrappeso e obesità. Svolge un ruolo importante dal punto di vista cognitivo. La partecipazione al gioco sviluppa attenzione, memoria e competenze logico-matematiche. Sul piano della salute psicosociale fornisce alle persone partecipanti esperienze piacevoli e divertenti, permette di coltivare amicizie socializzando con i pari e di migliorare le proprie capacità interpersonali e comunicative. Contribuisce così alla definizione di un'identità personale positiva e improntata al rispetto di sé e degli altri. L'attività fisica e sportiva non rappresenta soltanto un indubbio volano di salute e benessere personale, ma anche di comunità.

SAPPIAMO CHE

Lo sport è una forma particolare di attività fisica svolta individualmente o in gruppo, caratterizzata dalla presenza di regole, organizzazione, competizione e finalizzata alla prestazione. Per attività fisica si intendono in generale tutte le forme di movimento che determinano un dispendio energetico e che, insieme alla corretta e sana alimentazione e a una buona quantità e qualità del sonno, influiscono positivamente sulla salute psicofisica delle persone di minore età. L'attività motoria all'aperto favorisce un rapporto positivo con la natura, ispirando il rispetto per l'ambiente.



DESCRIZIONE DI UN CASO

I genitori di Andrea, bambino sovrappeso, e di Anna, bambina con sindrome di Down, ritengono che i loro figli non debbano partecipare al torneo sportivo della scuola con tutti i loro compagni di quinta elementare, per non rischiare di essere emarginati o presi in giro dalle altre classi per le scarse prestazioni. L'insegnante di educazione fisica della

classe incontra i genitori e spiega loro che il torneo è prima di tutto un'occasione di festa da condividere, tanto che la classe che partecipa per intero viene premiata con una coppa e una medaglia individuale viene assegnata proprio alle bambine e ai bambini che partecipano con coraggio, anche arrivando ultimi.



COSA SI PUÒ FARE

L'eccesso di inattività e di sedentarietà produce un aumento dei rischi per la salute. Tutte le persone, a qualsiasi età, dovrebbero mantenersi in movimento. Alle persone di giovane età, per crescere sani, sono consigliati fino all'adolescenza almeno 60 minuti al giorno di attività fisica moderata o vigorosa, senza eccessi e forzature, privilegiando le attività che sviluppano l'equilibrio e rafforzano la muscolatura. L'allenatore

può farsi promotore presso le famiglie e presso la scuola dell'assoluta necessità di far fare alle persone di minore età regolare attività motoria, anche se non agonistica e anche fuori del campo sportivo: per esempio suggerendo di aderire all'iniziativa "pedibus", con l'impegno di spostarsi a piedi tra casa, scuola e campo sportivo, con evidenti vantaggi sia per la salute sia per l'ambiente.



PER SAPERNE DI PIÙ

salute.gov.it - "Linee di indirizzo aggiornate sull'attività fisica".

sport.governo.it - Accordo Governo-Regioni sulle "Linee di indirizzo sull'attività fisica".

eur-lex.europa.eu - Conclusioni del Consiglio UE sul tema "Lo sport e l'attività fisica: strumenti promettenti per trasformare i comportamenti a favore di uno sviluppo sostenibile".



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 23** dispone che ogni Stato si assicuri che le persone di minore età con disabilità possano condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

L'**articolo 29/e** dispone che ogni Stato prepari le persone di minore età ad assumere le responsabilità della vita in uno spirito di rispetto dell'ambiente naturale.

Informazioni sulla Convenzione ONU su garanteinfanzia.org e su minori.gov.it

BULLISMO E CYBERBULLISMO: COME GESTIRLI NELLO SPORT



BULLISMO E CYBERBULLISMO: COME GESTIRLI NELLO SPORT

DI COSA SI PARLA

La violenza in ogni sua forma - fisica o digitale, per esempio attraverso i social con la diffusione degli smartphone- viola i diritti dei minorenni all'educazione, alla salute e al benessere, a un sistema educativo di qualità, inclusivo ed equo. La violenza sui pari esercitata in modo sistematico contraddistingue bullismo e cyberbullismo e può avere conseguenze devastanti per le vittime, a scuola, nello sport e nel privato: perdono la concentrazione, patiscono ripercussioni sui risultati scolastici, rischiano l'emarginazione, la solitudine, fino ai casi estremi di suicidio. Nello sport a bullizzare, fisicamente o via social, sono spesso i coetanei. Il bullismo si manifesta sia nelle discipline di squadra sia in quelle individuali. Può emergere in particolare quando si esaspera la ricerca della prestazione, quando la competitività - di per sé positiva e utile alla crescita - diventa eccesso, prevaricazione e quando non si ha rispetto né delle regole né dei compagni.

SAPPIAMO CHE

Il bullismo consiste in comportamenti nei quali uno o più soggetti prevaricano, isolano e sopraffanno fisicamente una vittima, che diviene bersaglio di scherzi, vandalismi, violenze verbali e, spesso, fisiche. Il cyberbullismo moltiplica le occasioni di molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione e diffamazione permesse dall'anonimato online del cyberbullo, maschio o femmina, che può inoltre contare su un gruppo di complici reso molto ampio dai social. Lo scopo è isolare una coetanea o un coetaneo con abusi e attacchi o metterlo in ridicolo. Rispetto ad altre aggressioni, specie tra adulti, gli atti di bullismo e cyberbullismo si caratterizzano per la giovane età di chi è coinvolto e per il contesto scolastico, sportivo o di aggregazione in cui si verificano.



DESCRIZIONE DI UN CASO

Massimo inizia a saltare gli allenamenti inventando mal di pancia, mal di testa, altre volte stanchezza o impegni di studio. Evita il contatto con i compagni di squadra e lascia lo spogliatoio in anticipo senza fare la doccia. Torna a casa con lividi o dolori fisici, inventa scuse su come se li è procurati, non parla più con entusiasmo di calcio e chiede ai genitori di cambiare sport.

I suoi comportamenti insospettiscono i familiari che, ascoltandolo parlare con un amico, scoprono che il figlio è vessato dai compagni e che sue foto scattate nello spogliatoio sono state fatte girare in chat. I genitori ne parlano con l'allenatore perché intervenga sul gruppo e con i dirigenti affinché convochino i genitori dei compagni e li richi amino alla loro responsabilità educative.



COSA SI PUÒ FARE

Spesso le azioni di bullismo e cyberbullismo si consumano lontano dagli occhi degli adulti e sono difficili da individuare. L'allenatore è una figura di riferimento che può meglio di altri intervenire, convincere la vittima ad aprirsi e a denunciare, per poi gestire la situazione riunendo la squadra e lavorando sul gruppo per impegnare tutti alla solidarietà, alla condivisione e al rispetto di ogni compagno. È il mister, infatti, a rappresentare un modello, un esempio da seguire, in grado di trasmettere valori positivi come la lealtà nel gioco e il rispetto delle regole e dell'avversa-

rio. Per scoprire episodi di bullismo e cyberbullismo è importante che l'allenatore faccia attenzione alle modifiche dei comportamenti delle atlete e degli atleti e ad alcune circostanze nel contesto di gruppo. Per esempio: se durante gli allenamenti o le attività agonistiche si verificano a danno di una particolare compagna o di un particolare compagno azioni violente ripetute; se è vittima di ripetuti scherzi, prese in giro o spintoni sotto la doccia; se la sua attrezzatura viene nascosta, rovinata o rubata; se in pullman nessuno si siede vicino.



PER SAPERNE DI PIÙ

gazzettaufficiale.it - Legge 29 maggio 2017, n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

generazioniconnesse.it - Dalla home page del portale del Ministero dell'Istruzione il link per segnalare contenuti illegali.

1 96 96 - Il numero di telefono della linea di ascolto di Telefono Azzurro.



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 13** dispone che ogni Stato regolamenti l'esercizio del diritto alla libertà di espressione ponendo limiti che assicurino a norma di legge il rispetto dei diritti o della reputazione altrui.

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE NELLO SPORT



I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE NELLO SPORT

DI COSA SI PARLA

In un contesto sportivo, in mancanza di una guida corretta, lo schema alimentare potrebbe essere applicato senza il giusto equilibrio per ottenere una migliore performance o un corpo più snello. Il rischio è che nasca, in un'errata ottica perfezionistica, un'associazione tra un eccessivo esercizio fisico e una dieta non salutare. E questo può avere come conseguenza la comparsa di disturbi alimentari e, come effetti estremi, patologie specifiche quali bulimia, anoressia, obesità. È importante anche ricordare che le valenze del cibo e dell'alimentazione non sono solo nutrizionali, ma anche simboliche, culturali e sociali. Pur non appartenendo all'ambito dei disturbi alimentari, va segnalato che anche il cambiamento delle abitudini alimentari che si verifica nel processo migratorio può rappresentare un grande shock per giovani atlete e atleti stranieri o, al contrario, se opportunamente valorizzato fornire un'occasione di scambio, di incontro e di scoperta di nuovi e sani stili alimentari.

SAPPIAMO CHE

Corrette abitudini alimentari unite a regolare pratica di movimento, gioco motorio e sport promuovono fin da piccoli la salute e permettono, già in età evolutiva, l'adozione di un corretto stile di vita che più facilmente sarà mantenuto in età adulta. Le regole della corretta alimentazione nello sport sono del tutto analoghe a quelle minime previste per la popolazione in generale: variare le scelte alimentari; fare cinque pasti al giorno senza saltare la prima colazione; consumare latte e derivati per rinforzare le ossa; idratarsi. L'acqua regola la temperatura corporea e veicola nutrienti e scorie, ma va limitato il consumo di bibite gassate e zuccherate e controllato l'utilizzo delle cosiddette "bevande sportive".



DESCRIZIONE DI UN CASO

La necessità di mantenere una composizione corporea adeguata allo sport praticato, in particolare nelle discipline “sensibili al peso” può determinare disturbi del comportamento alimentare. Luca pratica taekwondo, ha appena compiuto 15 anni e ha guadagnato parecchi centimetri di statura e un peso che lo obbliga a gareggiare in una categoria di peso superiore per la quale, secondo l'allenatore,

non sembra ancora pronto. Che fare? È bene che Luca viva liberamente i momenti conviviali a tavola e con gli amici, così importanti alla sua età, senza preoccuparsi del peso, che è comunque adeguato all'altezza. Ne parla con l'allenatore e decidono insieme, coinvolgendo anche i genitori, che Luca non gareggerà per qualche mese, mentre allenandosi si prepara adeguatamente alla nuova categoria.



COSA SI PUÒ FARE

L'allenatore è un osservatore privilegiato delle condizioni psicofisiche delle atlete e degli atleti. È in grado di accorgersi precocemente dei primi segnali di disturbi alimentari che si manifestano in età evolutiva, legati al cambiamento fisico, alle relazioni sociali, a una percezione, reale o immaginaria, delle aspettative degli adulti. È quanto avviene spesso anche nello sport, dove lo stress da competizione e l'ansia per la prestazione possono favorire l'uso precoce e scorretto di integratori. Ad atlete e atleti di minore età va spiega-

to che non esistono alimenti specifici, ma solo abitudini alimentari buone o cattive che possono ottimizzare o compromettere, oltre alla corretta crescita, anche il rendimento sportivo. Di quanta energia ho bisogno? Quali alimenti devo mangiare? Quanto tempo prima e quanto dopo l'allenamento? Queste sono le domande principali alle quali rispondere. Se, per esempio, l'allenamento è nel primo pomeriggio, a pranzo un piatto di pasta condito in modo leggero e digeribile, accompagnato da verdure e frutta è la scelta migliore.



PER SAPERNE DI PIÙ

sportesalute.eu - La relazione tra alimentazione e sport.

salute.gov.it - La pubblicazione del Ministero della Salute con le “Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione”.



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 24** dispone che ogni Stato riconosca il diritto del minorenne di godere del miglior stato di salute possibile.

SPORT COME OPPORTUNITÀ PER SUPERARE LA MARGINALITÀ SOCIALE



SPORT COME OPPORTUNITÀ PER SUPERARE LA MARGINALITÀ SOCIALE

DI COSA SI PARLA

Il concetto di marginalità sociale si riferisce a una condizione, individuale o di gruppo, dovuta a cause diverse, ma generalmente riconducibili al trovarsi esclusi dai processi fondamentali su cui si fonda il sistema sociale di uno Stato, di tipo produttivo, decisionale e distributivo. Spesso si riscontra marginalità sociale nelle grandi aree urbane, in contesti periferici degradati dove soprattutto le persone di minore età vivono un impoverimento della loro vita culturale e sociale, hanno uno stile di vita spesso scorretto e una salute psicofisica compromessa: situazione che stigmatizza ancora di più le differenze con coetanei cresciuti in condizioni sociali diverse. Lo sport può essere uno strumento importantissimo nel superamento di questa condizione. Durante la pratica sportiva, i partecipanti si esprimono attraverso il movimento, stabiliscono relazioni sociali positive ed evidenziano attitudini che difficilmente sarebbero state visibili in un contesto diverso.

SAPPIAMO CHE

Lo sport è uno strumento di socializzazione per i partecipanti, ma anche un'occasione di incontro e di creazione di comunità per i genitori: rafforza l'inclusione sociale, così come può rappresentare uno stimolo alla riqualificazione degli spazi urbani e periferici. La disponibilità di impianti sportivi aperti a tutti è un fattore determinante per combattere la marginalità sociale. La loro presenza sul territorio è fondamentale per l'affermazione dello sport come diritto riconosciuto a tutti a prescindere dalla condizione del nucleo familiare di appartenenza. Si contribuisce così a eliminare gli ostacoli alla partecipazione alle varie discipline sportive che sono spesso legati al costo, all'accessibilità e alle differenze sociali.



DESCRIZIONE DI UN CASO

Mirco ha 13 anni, il padre è detenuto e la madre fa lavori saltuari. Mirco si sente emarginato sia a scuola sia nella vita quotidiana a causa della situazione familiare e lo dimostra con espressioni di rabbia e di tensione che compromettono la sua capacità di sano confronto con gli altri. Inserito in una squadra con

ragazzi provenienti da contesti sociali differenti dal suo e lavorando con l'allenatore sulla gestione delle emozioni e dei rapporti, ha capito l'importanza di stare in un gruppo e di mostrare le proprie emozioni senza paura di essere emarginato e giudicato.



COSA SI PUÒ FARE

Il potenziamento delle opportunità di socializzare in contesti diversi da quello di provenienza è un elemento vincente quando si pratica uno sport di squadra sotto la guida di un allenatore preparato e formato. L'allenatore ha la possibilità di osservare le condizioni psicofisiche di giovani atlete e atleti che gli sono affidati. Nel momento in cui si fa sport, che sia di squadra o individuale, emergono le difficoltà personali e le problematiche che si possono vivere ogni giorno fuori dal contesto sportivo. Diventa fondamentale quindi che l'al-

lenatore si ponga in una condizione di ascolto attivo, dando importanza non solo alla prestazione sportiva, ma anche alla sfera emotiva, per poi lavorare sulle emozioni che spesso giovani atlete e atleti non riescono a classificare e, conseguentemente, a gestire. Proprio per la sua posizione di osservatore, l'allenatore può monitorare costantemente che nello stesso gruppo sportivo non si riscontrino episodi di emarginazione o discriminazione e, quando essi si verificano, comprenderne il perché, affrontandoli con le atlete e gli atleti stessi.



PER SAPERNE DI PIÙ

gazzettaufficiale.it - Decreto legge 25 novembre 2015, n. 185 Misure urgenti per interventi nel territorio.

openpolis.it - Osservatorio sulla povertà educativa: Report "Lo sport tra i minori e i divari nell'offerta di impianti sportivi". Openpolis e Con i Bambini, Aprile 2022.

eur-lex.europa.eu - 2013, Raccomandazione della Commissione "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale". 2.3. Diritto dei minori a partecipare alla vita sociale.



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 2/2** dispone che ogni Stato adotti tutti i provvedimenti appropriati affinché ogni persona di minore età sia effettivamente tutelata contro ogni forma di discriminazione motivata dalla condizione sociale.

DEVIANZA MINORILE: SPORT E INTERVENTI EDUCATIVI IN AMBITO DETENTIVO



DEVIANZA MINORILE: SPORT E INTERVENTI EDUCATIVI IN AMBITO DETENTIVO

DI COSA SI PARLA

I minorenni presenti negli Istituti Penali Minorili (IPM) si caratterizzano nella maggior parte dei casi per l'assenza di un progetto di vita. Durante i colloqui con gli educatori emerge che, nella maggior parte dei casi, vivono nel "qui e ora" prendendo tutto quello che possono dalla stessa società con cui entrano in conflitto. Alla base di questa condizione si trova prevalentemente la mancanza di autostima, l'incapacità di controllare e gestire gli eventi della propria vita, la tendenza ad aggregarsi al seguito di un leader negativo. Tratto comune non è tanto – o solo – la provenienza sociale, quanto la povertà educativa e affettivo relazionale che provoca uno scostamento rispetto ai valori, alle norme e ai comportamenti socialmente condivisi. L'allenatore che guida nella pratica sportiva i minorenni detenuti può diventare la figura autorevole che li avvia alla comprensione della "regola" e alla scoperta di stili di vita alternativi alla devianza.

SAPPIAMO CHE

A 14 anni scatta l'imputabilità per chi commette un reato. Pertanto da questa età a chi è riconosciuto responsabile di un'azione commessa contro la legge viene comminata una pena che può essere eseguita in area penale esterna, per esempio con l'affidamento in prova ai Servizi Sociali, oppure all'interno di uno dei 17 IPM che esistono in Italia. L'obiettivo, in ogni caso, è di favorire la responsabilizzazione e l'inclusione sociale del minorenne, grazie alla partecipazione a diverse attività, punti di riferimento e risorse fruibili anche al termine del periodo di permanenza negli istituti. Tra queste lo sport, dal calcio alla pallavolo, dalla pesistica al judo, dallo skateboard alla vela.



DESCRIZIONE DI UN CASO

Lorenza partecipa, durante la detenzione, a un'attività di vela insieme a giovani esterni alla struttura penitenziaria. L'istruttore coinvolge tutto l'equipaggio, sottolineandone l'interdipendenza e mettendo in rilievo l'importanza dell'apporto che ogni singolo componente fornisce per far muovere la barca. Il ruolo dell'istruttore di vela, o dell'alle-

natore in altri sport, è fondamentale: sospende ogni forma di pregiudizio, sostiene e motiva, valutando e considerando il punto di partenza di ognuno, così da evitare momenti di frustrazione. Ciò permette a tutti, in particolare a Lorenza, di sperimentarsi capace di ottenere risultati positivi come "soggetto attivo" e protagonista nel gruppo.



COSA SI PUÒ FARE

Per diventare stimolo e guida, un punto di riferimento che affianca e sostiene nel superamento delle difficoltà, è necessario che l'allenatore si focalizzi sulla persona di minore età deviante, sulle sue capacità e sulle sue difficoltà sia nello sport sia nella relazione con il gruppo, sulle sue emozioni nella competizione e sul rapporto con gli adulti

e con le regole. Lo sport diventa parte integrante del progetto educativo di prevenzione o recupero della devianza. Progetto che, oltre all'allenatore sportivo all'educatore e all'insegnante della scuola in IPM, vede la partecipazione di diverse figure professionali, di volta in volta medici, psicologi, operatori di altre attività oltre allo sport.



PER SAPERNE DI PIÙ

- giustizia.it** - Sul portale, tra gli "itineari a tema", alcune normative in merito alle persone di minore età che entrano nel circuito penale:
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230);
 - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
 - D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 - Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 40** dispone che ogni Stato riconosca a ogni persona di minore età sospettata, accusata o riconosciuta colpevole di reato il diritto a un trattamento volto a favorire il senso della dignità e del valore personale, il rispetto per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al fine di facilitarne il reinserimento nella società.

LA VIOLENZA E GLI ABUSI: CONOSCERLI E GESTIRLI IN AMBITO SPORTIVO



LA VIOLENZA E GLI ABUSI: CONOSCKERLI E GESTIRLI IN AMBITO SPORTIVO

DI COSA SI PARLA

Le varie forme di violenza e abusi (fisici, psicologici o sessuali) commessi nei confronti delle persone di minore età non risparmiano il contesto sportivo. È un ambito nel quale l'incontro tra un grandissimo numero di giovani atlete e atleti e i loro allenatori e tecnici avviene quotidianamente. È quindi necessario che vengano messe in atto azioni specifiche per assicurare la fruizione dell'attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante. Vanno definite e adottate una serie di misure che garantiscano la protezione, il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni giovane atleta.

SAPPIAMO CHE

La violenza può manifestarsi in diversi modi e a volte è difficile da percepire. Alcuni segnali che giovani atlete e atleti abbiano subito abuso o violenza sono: cambiamenti improvvisi e/o estremi nell'umore o nell'interesse per lo sport o nella performance; riluttanza a partecipare agli allenamenti; lamentele sul modo in cui si viene trattati dal coach o dai compagni o rifiuto di parlare di sé; segni fisici (lividi, tagli, morsi o bruciature) o infortuni ripetuti, fratture da stress, disidratazione; regali o trattamenti speciali a differenza di altri compagni di squadra. Nessuno dei segnali costituisce di per sé la prova di una violenza o di un abuso. Ma se si manifestano si rende necessaria un'indagine accurata. Qualora poi si rilevi, direttamente o indirettamente, un caso di maltrattamento, abuso e/o violenza, è necessario che si attivi una collaborazione con le autorità competenti (istituzioni, organismi sportivi, leghe professionistiche e loro associati) per affrontare il caso specifico, coinvolgendo genitori o tutori nel modo più adeguato e tempestivo, come richiesto dalla legislazione vigente e secondo i principi base della policy di tutela adottata dalla struttura di appartenenza.



DESCRIZIONE DI UN CASO

Ilaria, quindicenne da poco arrivata nella squadra, è soggetta a improvvisi cambiamenti di umore, inventa delle scuse per non partecipare alle gare e si isola spesso dal gruppo. L'allenatore, mentre lavora sul rapporto di fiducia tra sé e Ilaria e tra lei e i compagni di squadra, chiede un incontro con i genitori. Da questi viene a sapere che Ilaria ha cambiato gruppo sportivo perché il precedente allenatore era molto esi-

gente e aveva atteggiamenti aggressivi, fino a diventare verbalmente e a volte fisicamente violento in caso di errori delle atlete, provocando paure e sensi di colpa. La circostanza era stata denunciata alla società, ma con scarso esito. L'allenatore affronta il problema direttamente con Ilaria e la rassicura informandola della policy contro gli abusi e la violenza che la società ha adottato e che lui stesso ha firmato.



COSA SI PUÒ FARE

Spetta all'allenatore impegnarsi a rispettare e a far rispettare – con il supporto della struttura di appartenenza – i codici di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età. Specifiche policy sono utili sia al singolo allenatore sia alla società sportiva per farsi correttamente carico di situazioni in cui la violenza o l'abuso siano avvenuti nel contesto sportivo. Per assicurare un

ambiente sano e sicuro, l'allenatore a contatto con giovani atleti e atlete dovrebbe seguire percorsi di formazione continua per essere in grado di prevenire abusi e violenze, riconoscerne i segnali, farsi carico delle vittime e, conseguentemente, rivolgersi alla rete di professionisti di riferimento: le Autorità giudiziarie, le Forze dell'ordine e i Servizi Sociali del territorio.



PER SAPERNE DI PIÙ

battiamoilsilenzio.gov.it - La piattaforma realizzata a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dal Dipartimento per lo sport in collaborazione con 26 Enti e Associazioni.

eur-lex.europa.eu - 2019 - Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulla tutela delle persone minorenni nello sport.

112 - Il numero unico di emergenza per richiedere l'intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco o del Soccorso Sanitario.

114 - Il numero per l'emergenza Infanzia gestito da Telefono Azzurro.

1522 - Rete Nazionale Antiviolenza a sostegno delle donne vittime di violenza.

coni.it - Sul sito del Coni, Attività istituzionali, lo spazio della Procura Generale dello Sport.



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 19** dispone che ogni Stato adotti ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare la persona di minore età contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali.

LO SPORT COME OCCASIONE DI INCLUSIONE DI MINORENNI STRANIERI



LO SPORT COME OCCASIONE DI INCLUSIONE DI MINORENNI STRANIERI

DI COSA SI PARLA

Lo sport è per le persone di minore età provenienti da altri Paesi, un vero e proprio vettore di integrazione, inclusione e costruzione di un senso di appartenenza comune, indipendentemente dall'origine. È aperto a tutti, parla un linguaggio universale, muove da fondamentali valori personali e sociali, incide positivamente sul benessere psicofisico e, in prospettiva, sull'apprendimento della lingua e sull'inserimento socio-lavorativo. Gli episodi di discriminazione, che purtroppo si registrano anche nello sport giovanile, sono dunque per molti versi un paradosso: nello sport le differenze del colore della pelle, dell'origine, delle convinzioni religiose, della lingua non dovrebbero contare affatto. Il campo di gioco è un luogo educativo, uno spazio privilegiato di incontro e di dialogo tra le persone oltre che di pratica sportiva. La cultura sportiva non può che essere di integrazione.

SAPPIAMO CHE

Si parla di discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga a causa dell'origine etnica o nazionale, del colore della pelle, della lingua, della religione. Si parla di discriminazione indiretta quando si adottano comportamenti o regole apparentemente neutri, che però possono creare di fatto uno svantaggio per alcune persone rispetto ad altre. La discriminazione può sfociare in vere e proprie molestie: comportamenti che hanno lo scopo o l'effetto di violare la dignità delle persone straniere di giovane età e di creare nei loro confronti un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.



DESCRIZIONE DI UN CASO

Jean è un tredicenne originario della Costa d'Avorio. In Italia ha trovato una comunità sensibile alla cultura dell'accoglienza, una famiglia affidataria, una scuola, una squadra di calcio giovanile dove giocare. Durante un allenamento Matteo, un compagno, fa una battuta sul colore della sua pelle. Jean non reagisce, ma si blocca durante l'azione. L'allenatore ferma il gioco e chiede

spiegazioni. Gli altri giocatori raccontano l'accaduto. Matteo si giustifica dicendo di aver solo voluto scherzare, ma l'allenatore riunisce tutta la squadra, spiega che la frase offende e discrimina, che questi comportamenti non sono tollerati, né in campo né fuori. Matteo comprende di aver sbagliato e chiede scusa a Jean.



COSA SI PUÒ FARE

L'allenatore può fin dalla formazione del gruppo di giovani atlete e atleti prevedere, coinvolgendo anche le famiglie, un'attività di sensibilizzazione e formazione alla cultura del rispetto e dell'inclusione dei compagni e delle compagne di squadra provenienti da altri Paesi. Deve stabilire regole di comportamento precise, anche scritte, di contrasto di ogni tipo di discriminazione e di violenza e non tollerare l'utilizzo di frasi o epiteti a sfondo razzista che

potrebbero ferire la sensibilità del compagno o della compagna di squadra o dell'avversario di altra origine. Se questo avviene, deve cercare di ricomporre l'incidente con il dialogo, per far comprendere a tutti la gravità del gesto, l'importanza del rispetto delle diversità e dei diritti. In questi casi è auspicabile che l'allenatore apra una riflessione sui valori dello sport e sulla legalità, intesa come convivenza civile.



PER SAPERNE DI PIÙ

800 90 10 10 - Numero Verde e spazio per fare online segnalazioni all'UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali a Difesa delle Differenze.

gazzettaufficiale.it - Legge 7 aprile 2017, n. 47 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it - I minori stranieri non accompagnati.



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 2** dispone che ogni Stato garantisca i diritti enunciati nella Convenzione a ogni minorenne senza distinzione di sorta a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di lingua, di religione.

LA PARITÀ DI GENERE NELLO SPORT E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ



LA PARITÀ DI GENERE NELLO SPORT E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ

DI COSA SI PARLA

Lo sport, nelle sue diverse varietà individuali e di squadra, ha tra i suoi valori il rispetto delle diversità delle persone. È un diritto per tutti, purché tutti abbiano le medesime opportunità di fare sport e attività motoria, superando differenze, anche di genere. Pregiudizi e stereotipi in questo campo, ancora largamente diffusi, si riflettono in particolare nelle attività sportive dalla preadolescenza in poi, quando le differenze fisiche risultano via via più evidenti. Nel percorso di crescita, la partecipazione delle ragazze allo sport agonistico si riduce per l'emergere degli stessi ostacoli sociali che discriminano le donne sul posto di lavoro. È un tema a cui porre una grande attenzione, così da assicurare anche nel contesto sportivo il rispetto dei diritti e dei bisogni delle bambine e delle ragazze, confermando che anche per loro, come per i coetanei maschi, tutto il mondo dello sport può rappresentare una opportunità di sbocco professionale.

SAPPIAMO CHE

Gli stereotipi di genere prevalenti che spesso associano la pratica sportiva a caratteristiche “maschili” quali la forza fisica, la resistenza, la velocità e uno spirito combattivo influenzano negativamente la partecipazione delle ragazze. Essere donna non deve rappresentare un ostacolo a ricoprire un ruolo da protagonista nel mondo dello sport. Neanche la nascita di un figlio dovrebbe ledere questo diritto. Il bonus mamme erogato dal Dipartimento per lo sport è stato senz'altro un sostegno economico utile per far fronte alle spese della gravidanza, ma è stato soprattutto un'iniezione di fiducia e un riconoscimento per tutto l'impegno profuso negli anni dalla donna per lo sport e un ponte in attesa di rientrarvi, come atleta, tecnico o nei ruoli apicali.



DESCRIZIONE DI UN CASO

“Lo sport femminile è l'espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla cittadinanza, dall'età, dalla menomazione fisica, dall'orientamento sessuale, dalla religione”. Così si legge nella risoluzione su “Donne e sport” approvata dal Parlamento europeo nel 2003. La storia di Lucia è un esempio di

questo diritto rispettato. Lucia amava la danza, ma l'incontro con un allenatore l'ha appassionata al pugilato, uno sport che aveva sempre ritenuto prettamente maschile e che le ha cambiato profondamente la vita: dal momento in cui ha preso consapevolezza delle proprie capacità nel combattere, si è allenata fino a vincere i campionati mondiali di pugilato giovanili femminili.



COSA SI PUÒ FARE

Gli allenatori, consapevoli delle discriminazioni di genere, giocano un ruolo cruciale nel favorirne il superamento e nell'attuare strategie per evitare che le ragazze abbandonino lo sport. Prima di tutto devono prestare attenzione a evitare gli stereotipi di linguaggio, poi devono promuovere nel gruppo sportivo il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori.

Se sorge nel gruppo un conflitto aperto, causato da un torto subito per discriminazione di genere, sarà compito dell'allenatore non giustificare e non minimizzare l'accaduto. Per lottare contro la discriminazione di genere anche nello sport, e proprio attraverso lo sport, si possono adottare iniziative che facilitino l'accesso di bambine e ragazze a discipline tradizionalmente considerate maschili.



PER SAPERNE DI PIÙ

interno.gov.it - Dal portale si accede all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori - OSCAD.

sport.governo.it - Sul portale del Dipartimento per lo sport le informazioni sul sostegno alla maternità per le atlete.

uisp.it - Dal portale nazionale si accede alla nuova “Carta europea dei diritti delle donne nello sport” del progetto europeo “Olympia”.

op.europa.eu - In inglese le “Raccomandazioni 2022 verso una maggiore uguaglianza di genere nello sport”.

eige.europa.eu - Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 29/d** dispone che ogni Stato prepari le persone di minore età ad assumere le responsabilità della vita in uno spirito di uguaglianza tra i sessi.

SPORT E SCUOLA: L'EQUILIBRIO TRA IMPEGNO SPORTIVO E SCOLASTICO



SPORT E SCUOLA: L'EQUILIBRIO TRA IMPEGNO SPORTIVO E SCOLASTICO

DI COSA SI PARLA

Nel rapporto tra sport, scuola, famiglia e società sportive dilettantistiche è utile che sia condivisa la consapevolezza dei numerosi benefici, emotivi, psicologici, sociali e fisici che comporta la pratica sportiva e l'importante contributo che essa può dare al successo formativo complessivo della persona in fase di sviluppo. Sul campo e in allenamento si esercitano competenze utili anche nel percorso scolastico come lavoro di gruppo, capacità di prendere decisioni, orientamento al risultato e, sul piano cognitivo, si mettono in gioco osservazione ed elaborazione di strategie. Un'efficace interazione e comunicazione tra genitori, allenatori, personale scolastico può prevenire eccesso di aspettative e stress da parte di giovani atlete e atleti e creare un ambiente virtuoso che permette alla persona di minore età di migliorare le competenze personali e trasversali, applicabili sia nello sport sia nella vita.

SAPPIAMO CHE

Dai 16 anni in poi, studentesse e studenti possono intraprendere la "doppia carriera", sportiva e scolastica, con allenamenti prima e dopo la scuola, al mattino e al pomeriggio, due volte a settimana, oltre alle gare del fine settimana. Questo può creare incomprensioni con alcuni insegnanti, a causa di ritardi o assenza dalle lezioni, oltre a una generale stanchezza. Se non è ben gestito, il doppio impegno può causare l'abbandono precoce della pratica sportiva o del percorso scolastico. Allenatori e genitori svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare le studentesse e gli studenti che fanno sport a conciliare la carriera sportiva con quella scolastica.



DESCRIZIONE DI UN CASO

Marta gioca a pallamano nel suo club da quando aveva 12 anni. A 16 anni viene selezionata per il Centro Tecnico Federale – CTF con il consenso dei genitori. A scuola i risultati scolastici iniziano a peggiorare, i genitori diventano molto pressanti, Marta si sente ansiosa, pensa di non poter seguire entrambe le carriere e inizia a diminuire il livello delle sue prestazioni sportive. Il tutor scolastico e lo psicologo dello sport presenti

all'interno del CTF aiutano Marta a riorganizzare i suoi tempi e ad acquisire tecniche di respirazione per gestire l'ansia e per prepararsi meglio a gare e interrogazioni. Hanno poi avviato un rapporto con la scuola per il riconoscimento dello status di studentessa-atleta. I genitori di Marta, visti i positivi risultati ottenuti, sono più rilassati e lei ha meno paura di deluderli.



COSA SI PUÒ FARE

L'impegno e il lavoro richiesti espongono le atlete e gli atleti in età scolare a pressioni straordinarie che vanno ben oltre quelle dei loro compagni di classe meno sportivi. Per questo motivo il contributo dell'allenatore diventa fondamentale all'interno della carriera scolastica-sportiva di ogni atleta. In particolare, l'allenatore deve dare valore ai rispettivi ruoli, il suo di allenatore, quello degli insegnanti e quello dei genitori,

evitando le contrapposizioni e aumentando attraverso il dialogo la consapevolezza sui diversi punti di vista. Deve inoltre rafforzare le strategie di monitoraggio e prevenzione, creando una "rete di supporto" anche mediante l'utilizzo dei social media, rendendo più efficaci le interazioni e migliorando la comunicazione tra scuola, famiglie e club sportivo, così da anticipare possibili problemi e suggerire soluzioni.



PER SAPERNE DI PIÙ

miur.gov.it - Anno scolastico 2018-2019 - Progetto Studenti Atleti di Alto Livello.

gazzettaufficiale.it - "Formazione dei giovani atleti": articolo 30 del D.Lgs. 36/2021 (Attuazione dell'articolo 5 della legge n. 86/2019 - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 29/a** dispone che ogni Stato favorisca lo sviluppo della personalità nonché lo sviluppo delle facoltà e attitudini mentali e fisiche del minore, in tutta la loro potenzialità.

IL CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE PROIBITE NELLA PRATICA SPORTIVA



IL CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE PROIBITE NELLA PRATICA SPORTIVA

DI COSA SI PARLA

L'uso di sostanze proibite nello sport è un fenomeno sempre più in crescita e diffuso anche tra persone giovanissime, attratte dalla ricerca del successo e spesso non consapevoli dei rischi per la salute. Il doping è diventato un fenomeno sociale preoccupante, non più circoscritto solo ad atlete e atleti professionisti e non più limitato al giorno prima della gara, ma esteso a vasti strati della popolazione sportiva, con coinvolgimento dilagante di persone giovani e persino giovanissime. È necessario preservare lo spirito e la reputazione dello sport. Il doping lo scredita e lentamente lo danneggia dall'interno. Il Comitato Olimpico Internazionale – CIO ha creato fin dal 1999 l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), declinata in organismi nazionali (NADO), a tutela della salute delle atlete e degli atleti e per proteggere il diritto a partecipare a uno sport "pulito", con pari opportunità.

SAPPIAMO CHE

Il doping è il verificarsi di una o più violazioni sancite dal Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA), recepite dalle Norme Sportive Antidoping (NSA) che disciplinano in Italia la materia dell'antidoping e le condizioni cui attenersi nella pratica dell'attività sportiva. Si parla di doping quando si registrano una o più violazioni delle NSA da parte dell'atleta (sia uso o tentato uso di una sostanza o metodo proibiti, sia rifiuto a sottoporsi a un controllo non facendosi trovare). Sono direttamente passibili di sanzione disciplinare per doping anche le persone di minore età, proprio come gli adulti, e viene sanzionato chi, vicino all'atleta, l'assiste, incoraggia, istiga all'assunzione di sostanze proibite.



DESCRIZIONE DI UN CASO

Mario, prima dell'inizio della gara di pallavolo, vede nello spogliatoio il suo compagno di squadra Giovanni che sta per assumere una compressa sospetta. Ne chiede conto e Giovanni spiega che gli è stata data da un amico esterno per aiutarlo a vincere. L'amico ha garantito che la compressa evita di sentire la fatica e di conseguenza migliora la prestazione. Mario gli dice di non prendere la sostanza, avvertendolo che se lo farà

lo denuncerà. Lo convince a parlarne all'allenatore. L'allenatore ribadisce il valore, rispetto all'abuso di farmaci e ai conseguenti rischi per la salute, dell'allenamento e della corretta alimentazione, unici sostegni per un successo agonistico duraturo nel tempo. Informa Giovanni e i suoi genitori che avrà posto nella squadra non chi vuole vincere con l'inganno, ma solo chi segue i principi di onestà, lealtà e correttezza.



COSA SI PUÒ FARE

Ogni anno WADA e i NADO lanciano il "Play True Day" per sensibilizzare sulla prevenzione del doping. Tutti sono invitati a sostenere, anche sui social, il rifiuto delle sostanze dopanti, a promuovere corretti comportamenti e a denunciare violazioni delle regole sulla piattaforma dedicata, dal nome significativo: "Speak!". In particolare, gli allenatori possono prevenire l'uso di sostanze in diversi modi: dando valore alla prestazione frutto di regolare allenamento piuttosto che alla vittoria

a tutti i costi; informando il gruppo di giovani atlete e atleti e i loro genitori dei pericoli del doping per la salute e dei rischi di sanzioni disciplinari; avviando una discussione aperta e dimostrando con esempi che parlare e denunciare aiuta a salvare chi sta per essere coinvolto o chi può essere recuperato allo sport pulito; approfondendo la conoscenza degli aspetti personali di ogni atleta per individuare situazioni a rischio su cui intervenire anche con l'aiuto di psicologi e medici pediatri.



PER SAPERNE DI PIÙ

nadoitalia.it - Informazioni su WADA, sul Codice Sportivo Antidoping (CSA), sull'elenco di sostanze proibite aggiornato al 2022.

800 89 69 70 - Il Numero Verde Anti-Doping, counselling telefonico sulle problematiche legate al doping a cura dell'Istituto Superiore di Sanità.



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 33** dispone che ogni Stato protegga i minorenni contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti.

I PERICOLI DELLA SPECIALIZZAZIONE PRECOCE NELLO SPORT



I PERICOLI DELLA SPECIALIZZAZIONE PRECOCE NELLO SPORT

DI COSA SI PARLA

Negli ultimi anni, all'interno delle organizzazioni che si occupano della pratica sportiva giovanile, si sta assistendo a una progressiva specializzazione sportiva precoce. Con la speranza di ottenere in tempi ridotti risultati competitivi, infatti, si tende a far specializzare in un singolo sport le atlete e gli atleti fin dalla tenera età, comportando però in questi soggetti rischi di natura fisica, psicologica e sociale e limitando le opportunità di crescita offerte dalla partecipazione a diverse discipline sportive. L'eccessivo stress psicologico e fisiologico posto su atlete e atleti di giovane età riduce la motivazione e il divertimento a partecipare e, quindi, può portare all'abbandono dello sport, il cosiddetto "burnout sportivo". Dal punto di vista sociale, la specializzazione precoce interferisce con il normale sviluppo dell'identità personale: atlete e atleti troppo giovani si isolano dai coetanei, hanno poca autonomia e interpretano solo un ruolo passivo nel processo di allenamento.

SAPPIAMO CHE

Si parla di specializzazione sportiva precoce quando persone in età prepuberale (circa 12 anni) sono impegnate in un solo sport con allenamenti intensivi e/o competizioni per più di otto mesi all'anno. La specializzazione sportiva precoce comporta l'esposizione dei minorenni a un numero limitato di movimenti, con conseguente ridotto sviluppo delle capacità motorie, maggior rischio di lesioni e infortuni, effetti negativi su emotività e relazioni. La persona di minore età si sente sottoposta a forte pressione per raggiungere prestazioni di successo. Se non riesce a soddisfarle, tende ad abbandonare del tutto la pratica sportiva.



DESCRIZIONE DI UN CASO

Luisa ha sperimentato fin da piccola diversi sport, in parte per personale curiosità, in parte per seguire l'esempio di amiche del cuore. Lo sport che più la appassionava era il tennis, che praticava una volta la settimana. L'allenatore, visto il suo talento, l'aveva coinvolta in gare amatoriali, che Luisa aveva regolarmente vinto. A quel punto i genitori l'avevano convinta ad allenarsi più spesso, due e poi tre volte la settimana, nonostante il parere negativo del pe-

diatra. Dopo un anno di questo ritmo Luisa aveva cominciato a non vincere più e a lamentare mal di testa, una scusa per saltare gli allenamenti. All'allenatore, che le chiedeva i motivi di questo declino, Luisa ha finalmente confessato che non si divertiva più, che rimpiangeva di non aver continuato in sport praticati dalle amiche e che le sembrava che il tennis fosse lo sport amato dai genitori, più che da lei stessa.



COSA SI PUÒ FARE

Genitori e allenatori devono garantire che in età prepuberale si sperimentino più discipline sportive e si continui a praticare il gioco libero non strutturato: un ritmo più lento e un'intensità relativamente bassa favoriscono un più efficace sviluppo di un'ampia gamma di abilità neuromuscolari, riducendo il rischio di lesioni e facilitando la prevenzione degli infortuni. L'obiettivo principale per le atlete e gli atleti più giovani

dovrebbe essere divertirsi e apprendere abilità utili per tutta la vita. Ragazze e ragazzi che abbandonano lo sport riferiscono spesso che la perdita di motivazione e la mancanza di divertimento sono il motivo principale del ritiro. Gli adulti educatori, genitori o allenatori, devono essere attenti a lasciare spazio agli obiettivi delle persone giovani che fanno sport e a non far prevalere le proprie aspirazioni.



PER SAPERNE DI PIÙ

salute.gov.it - "Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie."

sport.governo.it - Nuovo accordo concernente le "Linee di indirizzo sull'attività fisica".



La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

L'**articolo 12** dispone che ogni Stato garantisca a ogni minorenne il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, e che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione.

L'**articolo 31** dispone che ogni Stato riconosca a ogni minorenne il diritto al riposo e al tempo libero, nonché il diritto di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età.

RINGRAZIAMENTI

Il Vademecum è frutto di un lavoro di squadra tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola dello Sport di Sport e Salute.

Hanno contribuito alla sua realizzazione

- l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
- per il Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei ministri:
*Alessandra Baldi, Fabio Massimo Ciaccheri Pirelli,
Eleonora Cosentino, Stefania Pizzolla*
- per la Scuola dello Sport di Sport e Salute:
Claudio Mantovani e Gianluca Rodà

Inoltre hanno contribuito con testi, suggerimenti, revisioni:

*Roberto Berardi, Antonia Bianco, Sergio Costa,
Alessia Di Gianfrancesco, Andrea Mirannalti, Natalia Pane,
Giacomo Scattareggia, Daniela Simonetti, Raffaella Spada,
Massimo Vallati, Francesca Vitali.*

**A tutte e tutti loro va un sentito ringraziamento
per il prezioso supporto.**

Progetto

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri
Scuola dello Sport di Sport e Salute.

Coordinamento editoriale e progetto grafico

La Fabbrica

Pubblicazione

Settembre 2022



**Dipartimento
per lo sport**



AGA *Autorità garante
per l'infanzia
e l'adolescenza*

**SPORT
E SALUTE**

SCUOLA
DELLO SPORT

LE «SAFEGUARDING POLICIES»

Azioni di prevenzione e
contrasto nei confronti
del bullismo e delle
molestie e abusi
sessuali nello sport



1. – L'ADOLESCENZA

PREMESSA

IL PASSAGGIO DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA

Anticamente il passaggio dall'infanzia alla condizione adulta coincideva con la pubertà ed era scandito da rituali di passaggio.

Oggi l'adolescenza, intesa come la fase centrale che segue quella di separazione dal mondo dell'infanzia e precede quella di ingresso nell'età adulta, è riconosciuta e rappresenta un tempo foriero di opportunità di sviluppo per un giovane, impegnato a rispondere alla domanda che principalmente lo attanaglia:

“Chi sono?”

L'ADOLESCENZA

L'adolescente, per rispondere a questa domanda, cerca modelli di riferimento che spesso trova nel mondo dei social media e nel gruppo dei pari, correndo il rischio di doversi omologare per non sentirsi escluso.

Imitazione e identificazione

L'ADOLESCENZA

Tale processo di attaccamento al gruppo è amplificato, talvolta, da una crisi profonda del modello genitoriale autorevole, capace di delineare confini e regole, di agire con coerenza e di stringere alleanze con il mondo della scuola e dello sport.

Si riscontrano fenomeni di:

overparenting e «genitori spazzaneve»

L'ADOLESCENZA

Le parole-chiave

Accettare il
Fallimento

Elaborare la
Frustrazione

Sperimentare
l'Attesa

Sviluppare la
Resilienza

Coltivare
l'Empatia

Praticare il
Rispetto

2. – LA SOCIETÀ MODERNA

LA SOCIETÀ MODERNA

01

Individualismo
Consumismo
Edonismo
Narcisismo

02

Confusione di
ruoli
generazionali:
adulterizzazione
precoce e
adulteranza

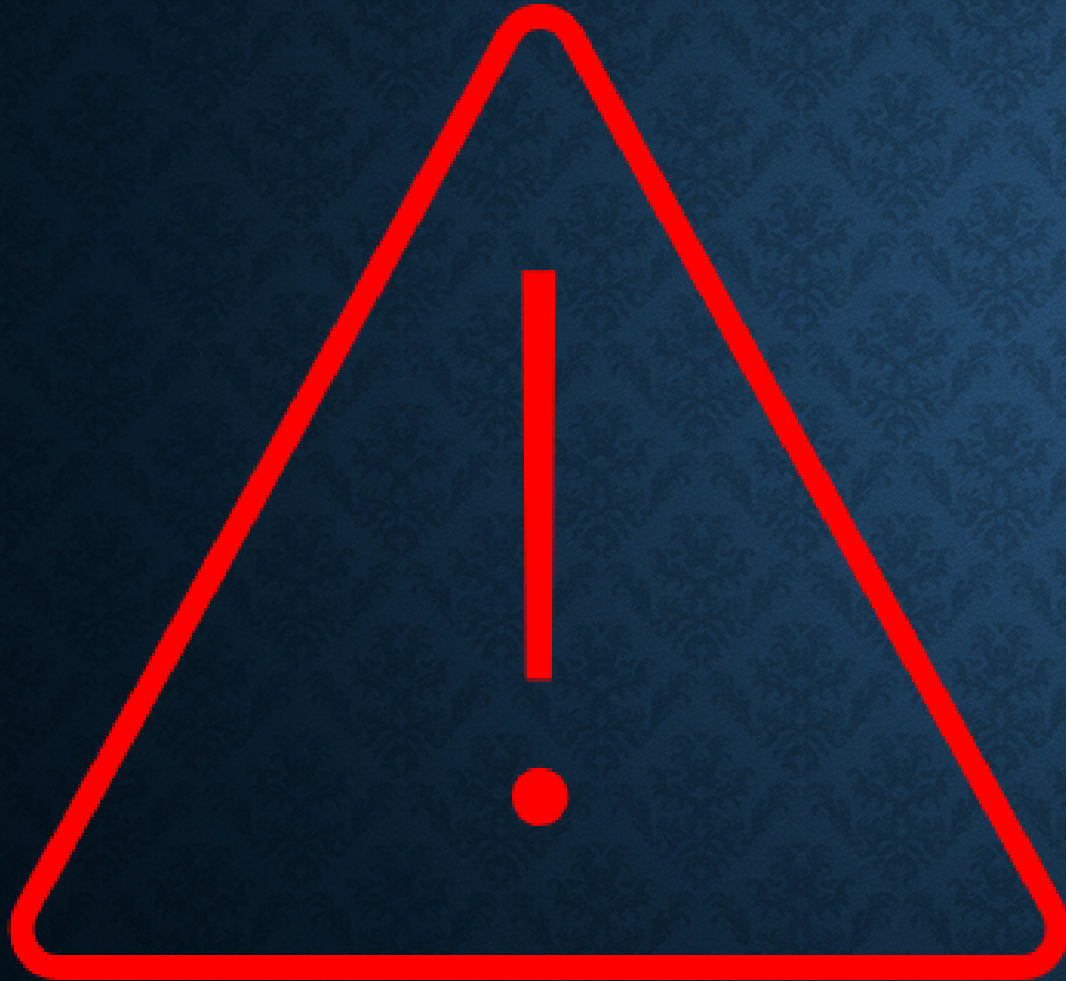
03

Analfabetismo
emotivo

04

Scarsa abitudine
alla pausa per
stimolare l'ascolto

PERICOLI



Pornografia

Abusi sessuali

Molestie
sessuali

Bullismo e
cyberbullismo

Disturbi del comportamento
alimentare

2.1 – Pornografia

PORNOGRAFIA

Accessibile sul web

=

facilità

=

dipendenza

Inconsapevolezza

(ipotesi di reato, strumento di ricatto)

Fenomeni collegati:

- **Selfie erotico**, spesso oggetto di cessione a terzi per ottenere in cambio ricariche per il cellulare;
- **Sexting**, un neologismo che indica l'invio di fotografie erotiche abbinate a testi con esplicite allusioni sessuali;
- **Porn revenge**, che consiste nel caricare in rete, spesso su appositi siti, foto o video a sfondo erotico dell'ex partner;
- **Pedofilia e pedopornografia.**

2.2 – Abusi e molestie sessuali

ABUSI SESSUALI: CARATTERISTICHE

Definizione: coinvolgimento in attività sessuale da parte di un soggetto immaturo e/o dipendente senza consapevolezza delle proprie azioni ad opera di un soggetto in posizione di supremazia.

Dominanza
(fisica e/o psicologica)

Incapacità di
autodeterminazione della
vittima

Atteggiamenti subdoli

Espressioni ammiccanti e
ambigue

Forme di contatto fisico
invasive

MOLESTIE SESSUALI

Differenza tra atti e molestie sessuali: le molestie sessuali prescindono da contatti fisici con le zone erogene della persona offesa e normalmente si estrinsecano mediante petulanti telefonate o atteggiamenti non graditi o mediante espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta

Comportamenti indesiderati a connotazione sessuale

Condotte discriminatorie basate sul sesso

Carattere verbale (richieste implicite/esplicite di prestazioni sessuali, espressioni equivocate/allusive, promesse di agevolazioni in cambio di prestazioni sessuali, condotte ritorsive a fronte del rifiuto di prestazioni sessuali)

Carattere non verbale (gesti provocatori/osceni a connotazione sessuale, contatti interpersonali, scritti/oggetti allusivi e altro materiale a sfondo sessuale e esposizione/diffusione anche mediante mezzi telematici)

2.3 – Bullismo e cyberbullismo

BULLISMO E CYBERBULLISMO

*«Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira **deliberatamente** a far del male o a danneggiare; spesso è **persistente**, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è **difficile difendersi** per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un **abuso di potere** e un desiderio di **intimidire e dominare**» (Sharp e Smith, 1995).*

BULLISMO

Il bullismo è soprattutto un fenomeno sociale con precise caratteristiche:

è un fenomeno dinamico, perché sia fisico che psicologico

è multidirezionale, perché in più direzioni coinvolge in modo diretto e indiretto anche altri attori, quali ad esempio i testimoni e i familiari

è relazionale, perché riguarda le relazioni tra coetanei pari

è lesivo fisicamente per la vittima

è dannoso psicologicamente per tutti gli attori

è e deve essere continuato e persistente nel tempo

è prevaricatorio poiché annienta il fisico e la personalità della vittima



CYBERBULLISMO

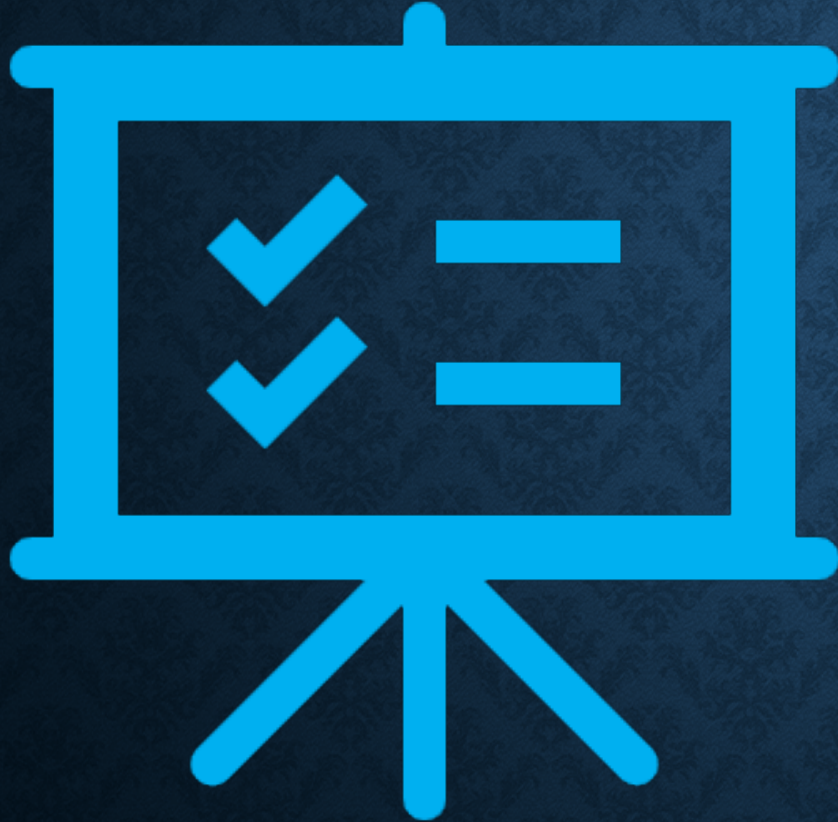
«Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l'atteggiamento tipico degli atti di bullismo e, quindi con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l'amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in Rete. Cambia l'ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità.»

E' questa la definizione data dall'Avv. Anna Livia Pennetta, nel libro "La responsabilità giuridica per atti di bullismo" (Giappichelli – 2014).

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo	Cyberbullismo
sono coinvolti i soggetti conosciuti nell'ambito scolastico, sportivo e di luoghi di ritrovo;	possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte (o presunto tale), capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, e soggetti conosciuti dalla vittima nell'ambito sportivo e di luoghi di ritrovo;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, agli altri soggetti appartenenti al medesimo ambito sportivo e ai medesimi luoghi di ritrovo;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono in ambienti vari quali quello scolastico, sportivo e dei luoghi di ritrovo;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche all'interno dell'ambito scolastico, sportivo e dei luoghi di ritrovo limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni ¹⁹ vengono attribuite al "profilo utente" creato.

CATEGORIE DI CYBERBULLISMO



La direttrice del 'Center for safe and responsible internet use', l'esperta di sicurezza Nancy Willard, ha identificato le seguenti categorie nell'ambito delle quali si inseriscono i diversi comportamenti attraverso i quali vengono attuate minacce e molestie.

CATEGORIE DI CYBERBULLISMO

Flaming: messaggi offensivi e/o volgari inviati solitamente su forum e siti di discussione online

Harassment (molestie): inviare in maniera ossessiva e ripetuta messaggi contenenti insulti

Put-downs (denigrazione): inviare messaggi, tramite sms, mail e post, a più destinatari con l'intento di danneggiare la reputazione della vittima

Masquerade (sostituzione di persona): rubare l'identità della vittima con l'obiettivo di pubblicare a suo nome contenuti volgari

Happy slapping: molestare fisicamente con lo scopo di riprendere l'aggressione e pubblicare il video sul web

Exclusion (esclusione): escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per ferirla

Exposure (rivelazioni): rendere pubbliche le informazioni private della vittima

Cyberstalking (cyber-persecuzione): molestare e denigrare ripetutamente per incutere paura e terrore in riferimento all'incolumità fisica

Trickery (inganno): conquistare la fiducia di una persona per carpire informazioni private e/o imbarazzanti con la finalità di renderle pubbliche

I PROTAGONISTI DEL CYBERBULLISMO

I protagonisti degli episodi di bullismo possono essere suddivisi in tre categorie:

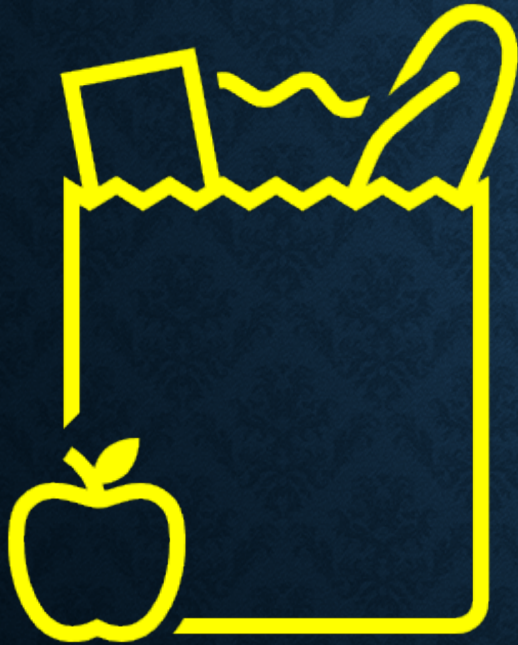
- 1) i **BULLI**, che mettono in atto le prevaricazioni;
- 2) le **VITTIME**, che subiscono le prepotenze;
- 3) gli **SPETTATORI**, che assistono passivi.

Se vengono commessi reati **NON** è bullismo ma attività criminale e in tal caso deve essere chiamata in causa la magistratura.



2.4 – Disturbi del comportamento alimentare

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE



Anoressia (dal greco an-orexis: letteralmente mancanza di appetito)

Bulimia (dal greco bous e limos: letteralmente una fame da bue che si traduce in abbuffate seguite da condotte di eliminazione)

Binge eating disorder (termine inglese per definire il disturbo da alimentazione incontrollata)

Vigoressia (dal latino vigor e dal greco orexis: letteralmente fame di forza, indica l'eccessiva attenzione per la forma fisica e per lo sviluppo muscolare)

Ortoressia (dal greco orthos e orexis: letteralmente corretto appetito, indica chi si nutre esclusivamente con cibi presunti sani eliminando intere categorie di alimenti)

Drunkoressia (tendenza a digiunare, o limitare l'assunzione di cibo, per poter assumere forti quantità di alcolici)

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Offrono in poco tempo l'**illusione** di ottenere un corpo che soddisfa i **parametri estetici** ritenuti irrinunciabili dalla società.

Mirano ad ottenere l'**accettazione** del gruppo e illudono di poter essere facilmente controllabili da parte di chi le pone in atto.

Attraverso i DCA gli adolescenti pensano di poter **controllare** anche le emozioni, per portare ordine in una vita che, evidentemente, non li soddisfa.

3. – IL CONTESTO NORMATIVO

3.1 – Il contesto normativo internazionale

CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE



O.N.U. 1993

«Declaration on the elimination of violence against women»

Art. 1 - violenza di genere:

« (...) ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizioni o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita pubblica o privata»

3.2 – Il contesto normativo europeo

CONTESTO NORMATIVO EUROPEO

DIRETTIVA 2012/29/UE

Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, per proteggerle e rafforzarne i diritti.

Risponde a tre preoccupazioni:

- 1) bassissima percentuale di condanne degli autori di reati di violenza di genere e nei confronti di minori;
- 2) necessità di protezione delle vittime dalla c.d. “violenza istituzionale” derivante dalle procedure (la c.d. vittimizzazione secondaria);
- 3) minimizzazione del ‘numero oscuro’, ovvero del numero di reati che non vengono denunciati.

3.3 – Il contesto normativo penale statale

CONTESTO NORMATIVO STATALE

Legge 15 febbraio 1996, n. 66

I reati posti a tutela della libertà sessuale divengono **delitti contro la libertà personale**.

Prima erano classificati come delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.

EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO PENALE STATALE

L. 6 febbraio 2006, n. 38

«Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet»

L. 23 aprile 2009, n. 38

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»

L. 1 ottobre 2012, n. 172

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25 ottobre 2007

: L. 15 ottobre 2013, n. 119

Sul c.d. femminicidio, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»

L. 19 luglio 2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, denominata «Codice Rosso»

Violenza sessuale – Art. 609 bis e ss. c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

- ❖ Delitto contro la libertà personale
- ❖ Indispensabile è il dissenso della persona offesa, espresso o tacito
- ❖ Il consenso esclude la punibilità

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Atti sessuali con minorenne – art. 609quater c.p.

Compimento di atti sessuali con un minore, anche in assenza di contatto fisico

Il consenso del minore è considerato sempre viziato dalla condizione di inferiorità determinata dall'età, salvo attenuazione in casi particolari.

Art. 609sexies c.p.

L'ignoranza dell'età è oggi considerata irrilevante, salvo la sua inevitabilità.

Art. 609bis c.p.

Attenuazione della pena nei casi in cui la compromissione della sfera sessuale della vittima appaia non grave,.

(Si tratta di una previsione criticata per l'ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice, seppur temperato da una serie di indici emersi nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità)

35

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Ipotesi aggravanti
collegate alla commissione
di atti di violenza sessuale,
in relazione all'età del
soggetto passivo, alle
modalità della condotta
delittuosa e a circostanze
collegate a particolari
condizioni della vittima o ai
rapporti tra essa e l'autore
della condotta delittuosa

Violenza sessuale
aggravata

Art. 609ter c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Pene accessorie e misure di sicurezza - Art. 609nonies c.p.

Sono previste pene accessorie e/o altri effetti penali a seguito dell'intervenuta condanna o patteggiamento per i reati previsti e punti dagli artt. 609bis, ter, quater, quinquies, octies e undecies del Codice Penale

Merita specifica menzione «l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori

Particolare importanza hanno le misure di sicurezza personali che impongono:

1. eventuali restrizioni di movimento e circolazione
2. divieto di avvicinamento a luoghi frequentati prevalentemente da minori
3. divieto a svolgere lavori che comportino contatti con minori
4. imposizione di notifica alle autorità di polizia della residenza e degli spostamenti

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Corruzione di minorenne Art. 609quinquies c.p.

Compimento di atti sessuali di fronte al minore di quattordici anni, o della esibizione di materiale pornografico o di atti sessuali con l'obiettivo di indurre il minore a compiere o subire atti sessuali.

Occorre il dolo specifico determinato dalla cosciente volontà dell'atto, e il bene protetto dalla norma consiste nella intangibilità sessuale del minore, che la condotta punita mette in pericolo.

Si tratta di un reato di pericolo astratto, che si distingue dall'atto sessuale con il minore perché in questo caso egli è solo spettatore.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

**Violenza sessuale
di gruppo – Art.
609octies c.p.**

Reato plurisoggettivo
contro la libertà
personale autonoma
introdotta dalla
Legge 66/96

Consiste nella
partecipazione di più
persone riunite ad
atti di violenza
sessuale

È sufficiente la sola
partecipazione

È punito con maggiore severità poiché la
plurisoggettività aggrava la sopraffazione
subita dalla vittima e la sensazione di non
potersi opporre

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Adescamento di minore – Art. 609undecies c.p.

Introdotta dalla Legge 172/2012, punisce chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, bis, ter, quater e quinquies, 609bis, quater, quinquies e octies C. Pen., adesci un minore di sedici anni

Norma a dolo specifico, posta a tutela dell'equilibrato sviluppo psico-sessuale del minore

Si configura attraverso qualsiasi atti volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche attraverso Internet o altri mezzi di comunicazione elettronica.

Interferenze illecite nella vita privata – Art. 615bis c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Punisce «Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti la vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614», ovvero chiunque «rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte dell'articolo.»

È un reato comune, perseguibile a querela, salvo eccezioni legate alla figura dell'agente

La finalità è quella di reprimere le invasioni della sfera privata delle persone, purché tale invasione risulti gratuita, arbitraria e ingiustificata.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Pornografia minorile – Art. 600ter c.p.

Reato introdotto dall'art. 3 della Legge 269/98, affinato in seguito, in particolare ad opera della Legge 172/2012

Per «pornografia minorile» si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsivoglia mezzo, di un minore di 18 anni coinvolto in attività sessuali, esplicite, reali o simulate che siano, ovvero dei genitali di un minore di 18 anni per finalità sessuale

42

Detenzione di materiale pornografico **Art. 600quater c.p.**

Punisce la sola detenzione di materiale
pedopornografico

L'ottica è sempre la difesa della
personalità, integrità psico-fisica, dignità,
libertà e sviluppo morale del minore

**LE SINGOLE
FATTISPECIE
DELITTUOSE**

Pornografia virtuale – Art. 600quater.1 c.p.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Punisce le condotte aventi ad oggetto materiale pornografico costituito da immagini virtuali riproducenti minore di 18 anni, anche attraverso la tecnica del montaggio.

LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – Art. 612ter c.p.
(cd. «revenge porn»)

Reato, a natura plurioffensiva, introdotto dalla Legge 69/2019 (c.d. Codice Rosso), in ideale continuità con la Legge 71/2017 contro il cyberbullismo

Persegue l'intento di tutelare la vittima di violenza di genere e punisce chiunque , dopo averli realizzati o sottratti, diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso dell'interessato

La norma punisce anche chi li diffonda, avendoli ricevuti da terzi, con l'intento di recare danno. In tale secondo caso occorre un dolo specifico

3.3.1 – Bullismo e cyberbullismo

REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste ancora il reato di bullismo, anche se il dibattito parlamentare sull'argomento è molto vivo.

Tuttavia, un importante passo in avanti nel contrasto al bullismo è rappresentato dalla legge 71/2017, che ha introdotto il reato di cyberbullismo.

L'art. 1, comma 2, di tale legge in esame affida al Ministero per l'istruzione e la ricerca il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti.

Ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, con la collaborazione della polizia postale e delle associazioni territoriali impegnate nella materia, creando così il presupposto per un impegno convergente e su più fronti degli alunni, dei docenti, del personale scolastico, dei genitori e delle altre agenzie socio-educative.

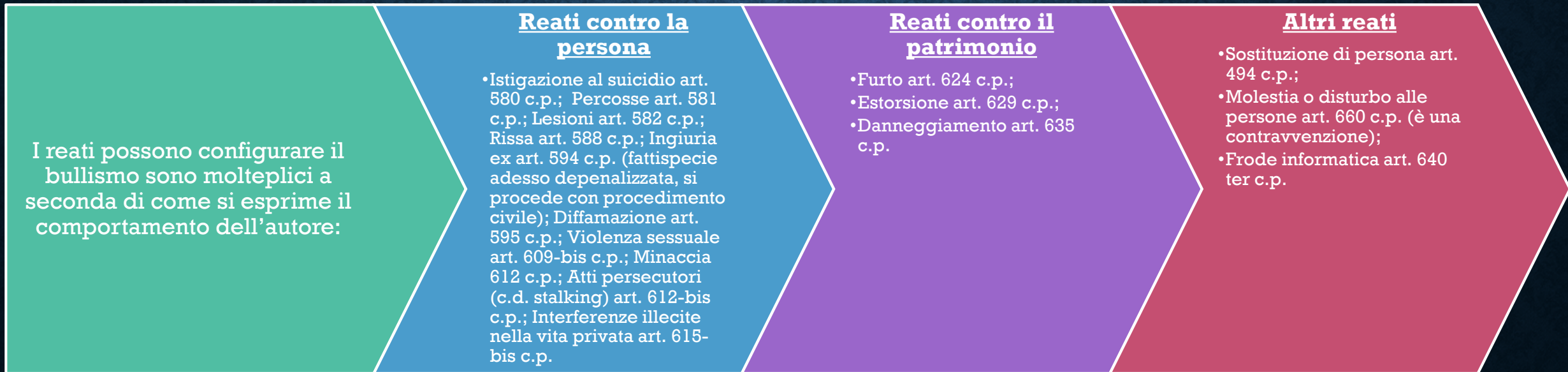
Le condotte del bullo devono essere sempre considerate violente, anche se non sono sempre penalmente rilevanti, perché anche se esse possono rivestire una valenza che penalmente può essere considerata simbolica, esse recano una offesa alla libertà e alla dignità individuale tutt'altro che di minore gravità.

Alcune condotte giovanili vengono ricondotte al fenomeno bullismo, ma il più delle volte non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico in quanto si estrinsecano in atti di inciviltà e indisciplina non perseguibili direttamente dalla autorità giudiziaria.

Altre condotte, invece, si qualificano come vere e proprie figure di reato. Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile (che possono essere unificati soltanto se l'autore dell'illecito è maggiorenne).

REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO



4. – IL MONDO DELLO SPORT

... E NELLO SPORT?

Ambiente sportivo a rischio perché contraddistinto da peculiarità potenzialmente capaci di incentivare il verificarsi di comportamenti abusivi o molesti nei confronti dei giovani atleti





Sport e attività sportiva parti integranti della vita sociale come famiglia e scuola

Trasmissione dei valori fondamentali per l'educazione di un individuo

Sport e attività sportiva necessari per socializzazione, evoluzione e funzionamento psico-fisico di un soggetto

Limiti e regole

IL RUOLO DELLO SPORT

OBIETTIVI



- ✓ Rete di sostegno non solo da parte della famiglia e della scuola, ma anche delle istituzioni sportive per creare e mantenere modelli di riferimento sani
- ✓ Definizione dei ruoli
- ✓ No delega del proprio ruolo ad altri
- ✓ Necessità di inquadrare i pericoli e il quadro di riferimento
- ✓ Offrire soluzioni

FATTORI DI POTENZIALE RISCHIO NELLO SPORT

(1/2)

relazione di fiducia
allenatori / atleti (e
genitori, che raramente
mettono in discussione
l'autorità dei primi)

squilibrio di potere

ricorso a strutture
premiali, basate sulla
paura e la dipendenza

naturalità dei contatti
fisici

promiscuità in ambienti
ristretti (docce,
spogliatoi, sale per la
misurazione del peso
corporeo)

uso degli strumenti
informatici

FATTORI DI POTENZIALE RISCHIO NELLO SPORT

(2/2)

circostanze spazio-temporali nelle quali i minori risultano interamente affidati ad allenatori e/o altre figure di riferimento delle società sportive (trasferte, car pooling)

tolleranza di comportamenti discriminatori, violenti o sessualmente inappropriati (normalizzazione)

immaturità emotivo-sessuale degli adolescenti

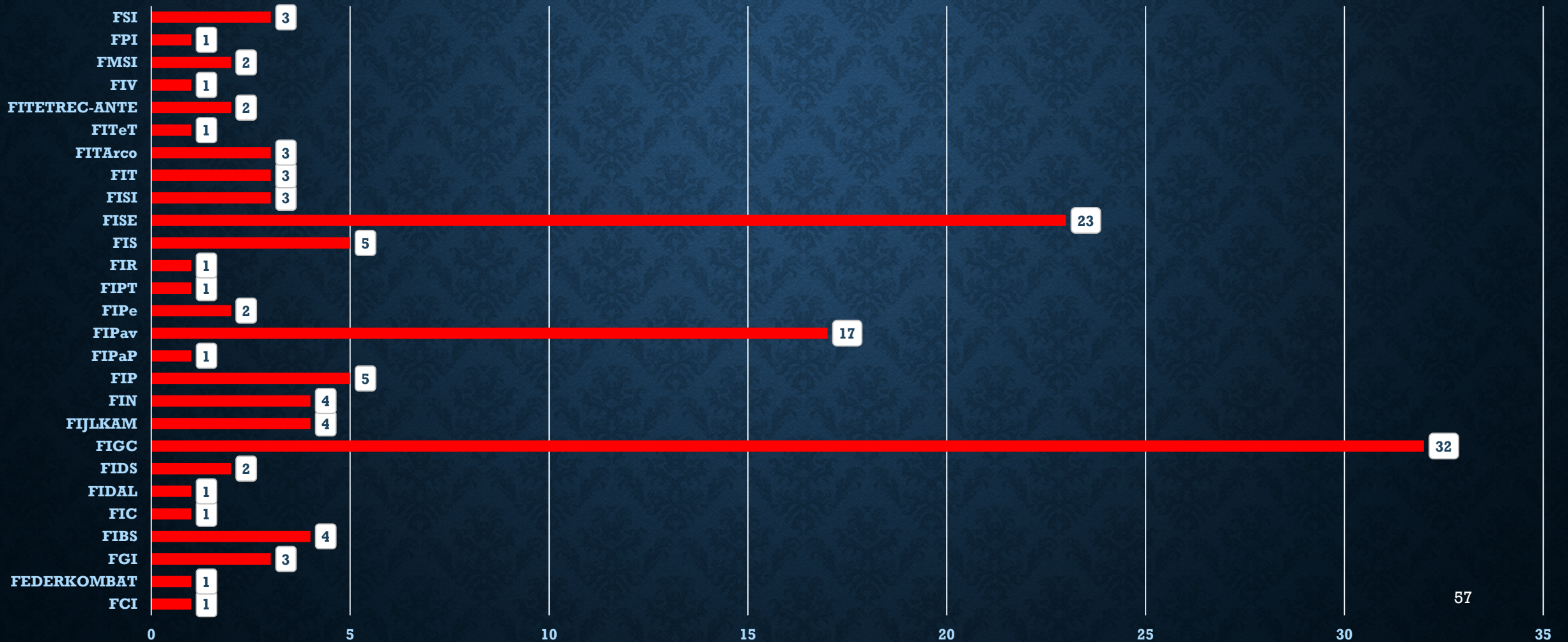
cultura del silenzio (omertà, rinuncia alla denuncia)⁵

LA CASISTICA DEGLI ABUSI SESSUALI

Sulla base dei dati pubblicati dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, aggiornati al 31 dicembre 2022, nell'arco temporale **2014-2022 si segnalano n. 127 procedimenti disciplinari** avviati, definiti o in corso in tema di violazioni attinenti la sfera sessuale: 12 iscritti nel 2014, 10 nel 2015, 8 nel 2016, 15 nel 2017, 19 nel 2018, 21 nel 2019, 11 nel 2020, 10 nel 2021 e 21 nel 2022.

LA CASISTICA DEGLI ABUSI SESSUALI

GRAFICO PER FSN/DSA (2014-2022)



57

LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE CONDOTTE ABUSIVE

Si rilevano tre principali modalità di realizzazione delle condotte abusive, riconducibili alla peculiarità della pratica sportiva:

1. abusi commessi nei luoghi direttamente preposti all'esercizio delle diverse discipline;
2. condotte poste in essere sfruttando quelle circostanze di totale affidamento dei minori agli adulti di riferimento in occasione di spostamenti o trasferte;
3. condotte derivanti da un rapporto di fiducia e assidua frequentazione, poste in essere direttamente presso le abitazioni, gli uffici o altri spazi privati nella disponibilità dei soggetti agenti.

4.1 – Le strategie difensive

LE STRATEGIE DIFENSIVE



Le strategie difensive adottate dagli imputati per ipotesi di abuso sessuale ai danni degli atleti, generalmente minori, forniscono un spaccato interessante, evidenziando le peculiarità della fattispecie

LE STRATEGIE DIFENSIVE

La contestazione dell'attendibilità delle persone offese

Si tratta di una strategia posta in essere soprattutto in caso di vittime minorenni

In genere, i minori sono gli unici testimoni degli abusi e, in quanto tali, le loro dichiarazioni di solito scontano un surplus di circospezione.

Le principali strategie di difesa di fronte alle dichiarazioni dei minori abusati concernono:

1. l'attendibilità intrinseca degli stessi;
2. la frammentarietà e le incertezze nell'esposizione;
3. le divergenze rispetto alle affermazioni operate in un momento successivo alla prima rivelazione e alle testimonianze di altre persone offese o soggetti terzi;
4. la riconosciuta falsità di parte delle accuse e il rischio di fenomeni di contaminazione dell'informazione, tali da ingenerare suggestioni e influenze reciproche.

LE STRATEGIE DIFENSIVE

L'invocazione della mancata percezione dell'offensività delle condotte e del fraintendimento di condotte innocenti



Nel contesto sportivo è ancora diffusa la tendenza alla minimizzazione delle condotte sessualmente connotate, specie se rientranti nella c.d. "fascia bassa" degli atti sessuali (es. palpeggiamenti)



Frequente è, quindi, la contestazione relativa alla mancata percezione dell'offensività dell'abuso da parte delle vittime e le accuse di fraintendimento di comportamenti legittimi, vuoi per la loro valenza didattica, vuoi perché riconducili alla "cultura sportiva"

LE STRATEGIE DIFENSIVE

La contestazione del rapporto di affidamento di cui all'art. 609-quater c.p. e il c.d. allenatore di fatto.

Nelle imputazioni per i reati di cui all'art. 609-quater, c.1, n.2 e c.2, c.p. la contestazione della sussistenza del rapporto di affidamento, anche di mero fatto, richiesto dalla norma è quasi una costante

Per la giurisprudenza la fattispecie criminosa in questione prescinde dalla regolarità, tipicità o legittimità del rapporto di affidamento.

In particolare si è specificata l'irrilevanza di una pretesa modesta differenza d'età fra l'allenatore e gli atleti, alla luce della soggezione dei secondi al primo, che, a prescindere dall'età anagrafica, è intrinseca al rapporto istruttore-allievo

Ciò che rileva è il titolo, e non il differenziale di età o il luogo preposto allo svolgimento di quelle attività per le quali si è verificato l'affidamento.

LE STRATEGIE DIFENSIVE

L'invocazione di uno sconto di pena.

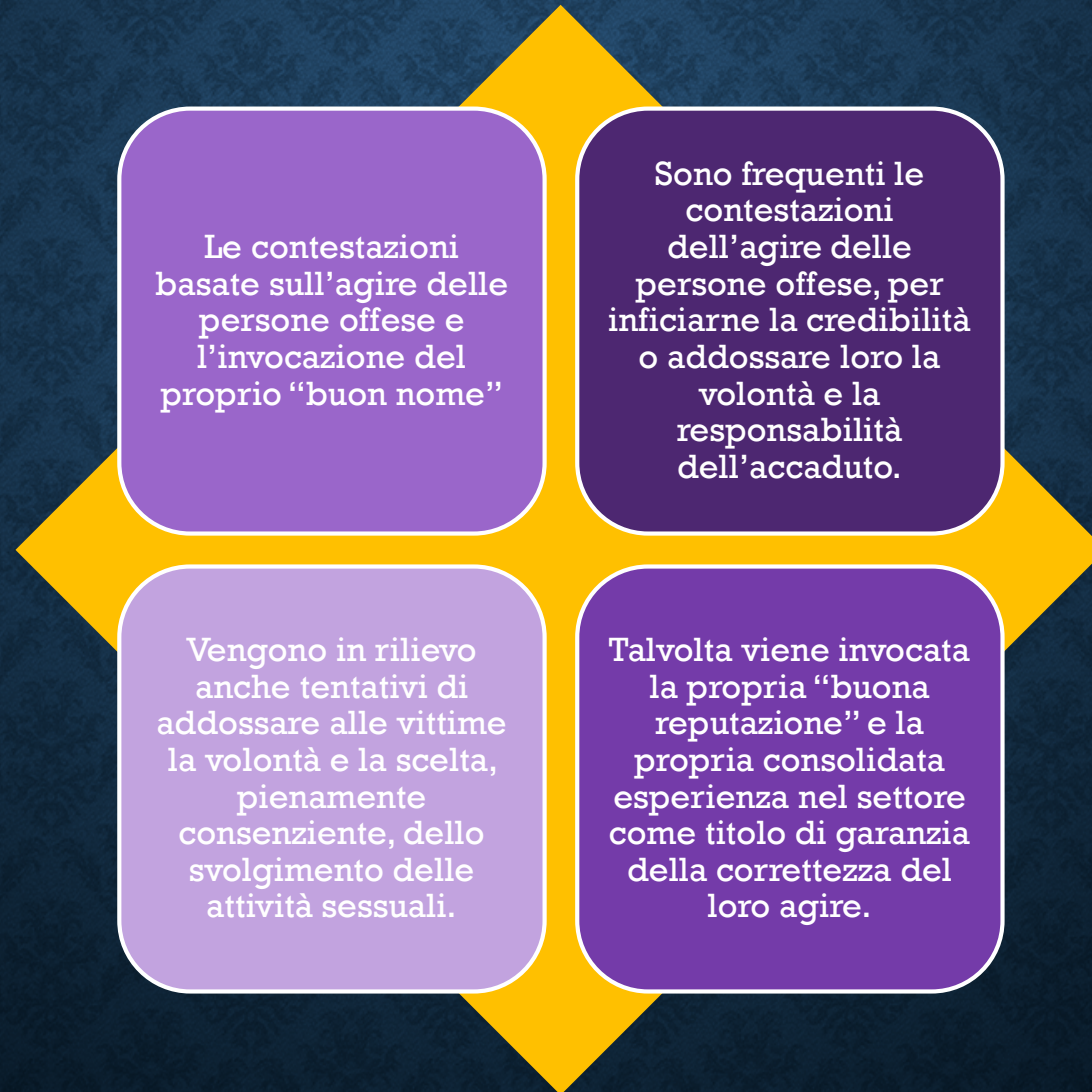
Uno sconto di pena, attraverso il riconoscimento della sussistenza di circostanze attenuanti, in particolare della diminuzione del fatto di minore gravità di cui agli artt. 609-bis, c.3 e 609-quater, c.5 c.p., viene chiesto nella quasi totalità dei casi.

In genere le difese fanno leva, oltre che sulla scarsa invasività delle condotte, sulla mancata percezione degli abusi da parte delle giovani vittime e sull'assenza di un conclamato danno psichico.

Sul tema, tuttavia, la giurisprudenza penale non è costante.

Fra gli argomenti a sostegno della contestazione, spicca tuttavia la sussistenza di una "relazione amorosa" fra la persona offesa e il soggetto agente, la quale implicherebbe il consenso della vittima.

LE STRATEGIE DIFENSIVE



L'USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI



Le asserite “relazioni sentimentali”, invocate a volte nelle strategie difensive degli accusati di abusi sessuali, sono sovente accompagnate da “assidui rapporti tramite mezzi di comunicazione telematici, in particolare tramite strumenti di videoscrittura”, che consentono di coltivare un rapporto informale con l'atleta e di insinuarsi gradualmente in tutti gli aspetti della sua vita.

4.2 – La giurisprudenza

LA GIURISPRUDENZA

(Cass. Pen., sez. III, sentenza n.15433/2018)

«Non potrà certamente escludersi la rilevanza penale di una condotta consistente nel compimento di atti sessuali in danno di soggetti che – vuoi per limiti legati ad un’età estremamente infantile, vuoi per limiti legati a fattori nosologici, siano essi fisici ovvero psichici – non siano in grado di apprezzare la invasività e la violenza degli atti in questione», altrimenti si escluderebbe la commissione di qualsiasi reato ogniqualvolta il soggetto portatore dell’interesse leso non avesse la consapevolezza dell’avvenuta lesione».

Si tratta di un caso relativo ad un allenatore di calcio, nel quale è emerso che *«le giovani persone offese, chiaramente in ciò influenzate sia dal rapporto di fiducia che le legava al loro “allenatore”, sia dalla ingenuità connessa alla loro età ancora preadolescenziale, in prima battuta, sebbene avessero avvertito un certo disagio derivante dai comportamenti del P., non ne avevano colto la indubbia oggettiva connotazione sessuale, dimostrata anche dall’insinuante quesito che il P. rivolgeva alle persone offese in merito al fatto se essi provassero o meno piacere da quanto lui faceva su di loro».*



LA GIURISPRUDENZA

(Cass. Pen., sez. III, sentenza n.32235/2007)

Non può negarsi che quando il rapporto «è qualificato da un elevato differenziale di potere...[la] vittima non è in grado di aderire perché convinta a farlo, ma soggiace al volere del soggetto attivo in quanto è ridotta a mero strumento di soddisfazione delle sue voglie.»

LA GIURISPRUDENZA

(Cass. Pen., sez. III, sentenza n.13599/2015; Cass. Pen., sez. III, sentenza n.31356/2017 Cass. Pen., sez. III, sentenza n.5986/2013)

Molestie sessuali non connotate da violenza e costrizione non possono «*dirsi immuni da intimidazione psicologica...[ove l'imputato sia] ben consapevole di esse riuscito a inculcare nelle vittime la convinzione che il loro futuro sportivo dipendesse da lui...e che le stesse si sarebbero sottomesse al suo volere nel timore di perdere quelle occasioni di gioco, che erano prioritarie nella graduatoria dei loro obiettivi adolescenziali*», ben potendo il consenso essere «*maliziosamente carpito ed indotto...[facendo] leva sul rapporto maestro/allieva, che può essere particolarmente efficace*». Se questo è vero nei confronti degli adolescenti minorenni, non bisogna però pensare che al compimento del diciottesimo anno la situazione cambi drasticamente, al punto da poter essere rimessa alla totale disponibilità delle parti: è assolutamente irrealistico credere che una persona diciottenne, seguita per anni dallo stesso allenatore, smetta improvvisamente di subirne il fascino

4.3 – Il contesto normativo sportivo nazionale

La giustizia sportiva non contempla una norma che punisca esplicitamente gli atti di pedofilia, violenza sessuale o molestia

Linee guida e codici di comportamento generali sul tema su iniziativa di alcune FSN (FGI, FIDS, FIPaV, FIR, FIS, FISE)

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

In mancanza di una norma specifica che tipicizzi le condotte di abuso sessuale in ambito sportivo, gli addebiti per «abusi sessuali» o «molestie sessuali» vengono ricondotti alla violazione dei generici principi informatori di lealtà e correttezza (art. 2 Codice di Comportamenti Sportivo CONI)

**Codice della Giustizia Sportiva del CONI –
artt. 9, 36 e 37**

Il collegio giudicante può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova e che gli organi di giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile

**IL CONTESTO
NORMATIVO
SPORTIVO
NAZIONALE**

-

**L'ASSUNZIONE
DELLE PROVE**

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE - L'ASSUNZIONE DELLE PROVE

Collegio di Garanzia dello Sport, sez. unite, 10.2.2016 n. 6

È principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (C.G.d.S., SS.UU., 2.8.2016, n. 34; 3.10.2017, n. 69; 19.12.2017, n. 93).

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

LA TUTELA DEL MINORE

La Legge Delega sul riordino del CONI e sul professionismo sportivo dell'8 agosto 2019, n. 86, entrata in vigore il 31 agosto, dedica un apposito spazio alla **tutela dei minori** contro possibili abusi e molestie.

Art. 8, lett. e, prevede: «(...) obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE

Il D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, attuativo dell'art. 8 della Legge Delega n. 86/2019 e recante *«Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi»* si è posto (artt. 16, comma 1 e 2), tra gli altri, l'obiettivo di promuovere la redazione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite, di linee guida, da valere a cascata per tutti i sodalizi ad esse affiliate, *«(...) per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta (...)»* a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, della violenza di genere in relazione ai fattori di rischio di discriminazioni, molestie e violenze in danno di donne e di minori, istituzionalizzando, di fatto, l'adozione di un «Codice Safeguarding».

IL CONTESTO NORMATIVO SPORTIVO NAZIONALE - L'INTERVENTO DEL TERZO NEL PROCESSO SPORTIVO

Codice della Giustizia Sportiva del CONI – art. 34

- Ammette l'intervento di terzi nell'ambito del procedimento purché titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ambito dell'ordinamento federale. Gli interventi possono essere ad adiuvandum, ad opponendum o essere supportati da interessi autonomi.
- La giurisprudenza consolidata del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI afferma che il giudizio disciplinare deve avere una struttura binaria (contrapposizione delle due sole posizioni dell'organo che esercita l'azione disciplinare e del soggetto destinatario della pretesa sanzionatoria).
- Inoltre viene sempre esclusa la possibilità della parte offesa di partecipare al giudizio innanzi al Collegio di Garanzia (il CGS prevede i soli interventi della FSN e della PGS)₇₈

4.4 – IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO

IL RAPPORTO TRA ORDINAMENTO STATALE E ORDINAMENTO SPORTIVO IN MATERIA

Il sistema di giustizia disciplinare sportivo opera:

1. nei confronti dei soggetti ad esso appartenenti
2. nei confronti dei soggetti non più appartenenti, per fatti commessi in costanza di tesseramento o affiliazione

La sopravvenuta estraneità all'ordinamento sportivo non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, e sospende la prescrizione sinché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante in esso

Indipendenza del procedimento disciplinare sportivo rispetto al procedimento penale quale diretta conseguenza dell'autonomia dell'ordinamento sportivo dall'ordinamento statale

Esito del giudizio penale non vincolante

Potere/dovere degli organi della giustizia sportiva di procedere ad autonoma valutazione rispetto ai fatti contestati e acclarati in sede penale

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

Codice della Giustizia Sportiva del CONI – art. 39

La sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento e la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Rimane ferma l'autonomia del giudizio disciplinare nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, finalizzata ad evitare automatismi sanzionatori, in relazione alle sensibili differenze strutturali e funzionali dei due procedimenti.

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

La sospensione del procedimento disciplinare sportivo è ammessa solo se, per legge, deve essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

Il giudice disciplinare può procedere ad una rinnovata e rimeditata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, attribuendo rilievo anche a comportamenti penalmente irrilevanti e meritevoli di considerazione nell'ottica, necessariamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare.

RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO SPORTIVO

Codice della Giustizia Sportiva del CONI – art. 49

Obbliga i Procuratori federali che durante le indagini abbiano notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, ad informare direttamente l'Autorità giudiziaria competente ovvero a trasmettere senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi vi provveda.

Se il Procuratore federale ritiene che il Pubblico ministero o altre Autorità giudiziarie dello Stato siano in possesso di atti o documenti rilevanti per le proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport, soggiacendo naturalmente ad un obbligo di riserbo in caso di ottenimento degli stessi.

4.5 – Le iniziative di contrasto al fenomeno degli abusi sessuali

4.5.1 – Le iniziative internazionali

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Nel 2020 il CIO ha approvato e lanciato il certificato «International Safeguarding Officer in Sport», che prevede:

- Corso di otto mesi sviluppato in collaborazione con un Comitato consultivo accademico di esperti internazionali e supervisionato da tre direttori di programma
- Frequenza aperta a tutti, ma destinata soprattutto alle Federazioni Internazionali (IF), alle Federazioni Nazionali (NF) e ai Comitati Olimpici Nazionali (NOC)
- Obiettivo è dotare i partecipanti coinvolti nella salvaguardia degli atleti di competenze, abilità e consapevolezza idonee a svolgere il ruolo di Safeguarding Officer o Focal Point per la loro organizzazione sportiva

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Dal 2004 il CIO ha sviluppato programmi e iniziative per salvaguardare gli atleti da molestie e abusi nello sport

Quattro commissioni del CIO:

- Commissione Atleti
- Commissione Entourage Atleti
- Commissione Medico Scientifica
- Commissione Donne nello Sport

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

- ✓ Aprile 2018: il Consiglio d'Europa ha indirizzato un appello alle Autorità pubbliche e al movimento sportivo perché adottino iniziative di contrasto agli abusi sessuali verso i bambini
- ✓ «Start to talk»: campagna che ha individuato l'ambito sportivo come di rischio elevato

LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

Spagna:

campagna di sensibilizzazione «#abusofueradejuego»

Francia:

mobilitazione di importanti autorità di Governo e
denuncia di casi eclatanti rimasti ignoti e taciuti

Svizzera:

iniziative volte a contrastare il fenomeno e
a creare programmi di informazione, sensibilizzazione e sostegno

4.5.2 – Le iniziative nazionali

Iniziative da parte del Presidente del CONI, della Procura Generale dello Sport, delle Federazioni Sportive Nazionali, di atleti, di genitori, di associazionismo, della stampa, di autorità sportive

- 2019 -

Procura Generale dello Sport: indirizzo di carattere generale per estendere il divieto di patteggiamento anche a episodi di abusi/molestie sessuali, di prevaricazione con atti di prepotenza

- 2019 -

FIGC: norma nel Regolamento di Giustizia che applica l'indirizzo di carattere generale della Procura Generale dello Sport

- 2021 -

Consiglio Nazionale del CONI: disposizione che inserisce nei principi di giustizia la radiazione per qualsiasi soggetto condannato con sentenza sportiva passata in giudicato per molestie e violenze su persone e animali, vincolando così tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo

LE INIZIATIVE CONCRETE NAZIONALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT

1. Non condivisione del patteggiamento nei casi di violenza sessuale / molestie / bullismo
2. Proposta di emendamento al CGS per codificare tale esclusione
3. Monitoraggio e impulso costante sui casi di abusi/molestie/bullismo
4. Supporto costante alle Procure Federali nei rapporti con l'A.G. ordinaria
5. Supporto costante alle Procure Federali rispetto alle indagini e al loro esito
6. Iniziativa di supporto e diffusione all'adozione di buone pratiche presso tutte le Procure Federali/Federazioni a partire dall'esempio fornito dalla FIS e da altre FSN che stanno attuando iniziative analoghe, con particolare attenzione per quelle federazioni che presentano una casistica più diffusa

AZIONI DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO



Collaborazione tra Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza e il CONI per l'istituzione e programmazione di corsi di formazione, anche in tema di prevenzione degli abusi sessuali, destinati agli operatori del settore sportivo.

Il Consiglio Federale della FISE (delibera n. 901 dell'8.10.2018) ha adottato il «Codice Etico e Comportamentale degli Istruttori, Tecnici e staff tecnico federale» (in vigore dal 01.01.2019).

La sottoscrizione è obbligatoria per i tesserandi e tesserati.

Delinea una serie di «comportamenti da tenere o evitare»

In calce è prevista una autocertificazione con il quale l'interessato dichiara di non essere stato attinto da misure cautelari personali, di non essere imputato o aver riportato condanne per una serie di reati fra i quali rientrano i c.d. reati sessuali e di non aver subito condanne sportive e/o essere stato deferito da Procure sportive per tali reati.

È stata preannunciata l'adozione di un Protocollo di Salvaguardia.

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI - LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

**ABUSI E
MOLESTIE
SESSUALI
-
LE INIZIATIVE
DI CONTRASTO**

Il Consiglio Federale della FGI ha recepito a propria volta le direttive del CIO in tema di **Safeguarding Policy**.

La FGI ha istituito, in linea con la propria Safeguarding Policy, una Commissione di Salvaguardia, chiamata a svolgere un lavoro di sorveglianza, informazione, consulenza e impulso sul tema.

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FIDS ha nominato la Commissione per l'approfondimento e lo studio del **progetto «Safeguarding Officer»** per la predisposizione del «Regolamento per la tutela dei tesserati».

**ABUSI E
MOLESTIE
SESSUALI
-
LE INIZIATIVE
DI CONTRASTO**

Il Consiglio Federale della FIPaV ha deliberato di integrare il proprio «**Codice Etico**» con le «Norme comportamentali in materia di prevenzione e repressione degli abusi sui minori».

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI - LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

La FIR si è dotata di «**Linee Guida per la Tutela dei minori**» - che hanno ottenuto il patrocinio dell'UNICEF – e di un «**Vademecum breve per la valutazione e la gestione dei fenomeni di bullismo e goliardia nel rugby**».

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Il Consiglio Federale della FIS ha recepito le direttive del CIO del 2016 in tema di **Safeguarding Policy**, consistenti in un programma di attività finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto di molestie ed abusi in ambito sportivo.

La FIS ha adottato, in linea con l'operato della FEI, una propria Safeguarding Policy, che ha istituito la figura del **Safeguarding Officer**, chiamato a svolgere un lavoro di sorveglianza, informativo ed educativo sul tema.

100

ABUSI E MOLESTIE SESSUALI

-

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

La FISE è stata la prima Federazione Sportiva Nazionale a istituire una «Commissione Antimolestie» e a redigere un «Codice Etico Comportamentale».

4.6 – Bullismo e cyberbullismo

IL BULLISMO NELLO SPORT

- Fenomeno ancora poco scandagliato nello sport
- Contrariamente a quanto avviene per la sfera sessuale, non corrisponde un quadro normativo penale dettagliato
- In termini sportivi configura la evidente negazione di tutti i valori fondanti dello sport e delle competizioni e, pertanto, ben può trovare modalità di prevenzione, contrasto e repressione.

4.6.1 – Le strategie di prevenzione al bullismo e cyberbullismo

STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni e obiettivi comuni possono essere:

1.

sensibilizzazione sulla
rilevanza del fenomeno
bullismo

2.

favorire e valorizzare gli
atteggiamenti di convivenza
civile

3.

sensibilizzare ai problemi e
alle conseguenze della
violenza fisica e morale sia gli
autori del bullismo che le loro
vittime

4.

operare affinché la
comunicazione non nasconda
la violenza ma non la esalti o
promuova

5.

promuovere l'educazione alla
legalità attraverso tutte le
iniziative che promuovono
l'avvicinamento del cittadino
alle istituzioni per una concreta
sicurezza sostenibile

6.

agire affinché si accresca la
consapevolezza che
bullismo/cyberbullismo:

a)

danneggiano tutto l'ambiente
sociale, impedendo lo
svolgimento di una attività di
sport e/o di studio serena

b)

danneggiano tutti coloro che
ne sono testimoni

c)

danneggiano le famiglie di
tutti gli attori della vittima e
del bullo

d)

danneggiano le istituzioni al
cui interno i fenomeni si
verificano

e)

danneggiano la collettività
diffondendo la cultura
dell'abuso e dell'inciviltà

105

Non sottovalutare,
confondendo il fenomeno
con la normale
conflittualità tra coetanei.

Saper riconoscere
comportamenti e ruoli
attivi/passivi, che non
sempre coincidono con
quelli di vittima e di bullo.

Specifiche attività di
prevenzione dei reati in
danno di minore.

Iniziative di sviluppo della
cultura del dialogo e della
legalità rivolte ai giovani.

Informazione ai genitori
sul comportamento da
adottare e sull'importanza
della segnalazione agli
organi di Polizia e/o
sportivi competenti.

Educazione al dialogo e
alla legalità nei confronti
dei ragazzi.

Efficace e realistico
monitoraggio del
problema

Sviluppo di protocolli di
comportamento per il
personale, per i genitori e
per i ragazzi.

Coinvolgimento degli
“attori” esterni alla
formazione didattica e
all'educazione familiare.

STRATEGIE DI PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

4.6.2 – Le iniziative di contrasto al bullismo e cyberbullismo

BULLISMO E CYBERBULLISMO - LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

Sul tema del bullismo/cyberbullismo è stato sottoscritto il 10 maggio 2019 un protocollo di intesa tra il MOIGE e il CONI volto a contrastare tali fenomeni nello sport, con il coinvolgimento della scuola e dell'associazionismo sportivo, studiando il fenomeno, diffondendo progetti educativi mirati e promuovere i corretti stili e comportamenti di vita e di gioco.

4.6.2.1 – Le iniziative di contrasto al cyberbullismo

L'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Venezia, insieme alla Fondazione Carolina, ha divulgato delle schede pratiche per aiutare i genitori a conoscere le più diffuse applicazioni di messaggistica, social network e chat.

CYBERBULLISMO

LE INIZIATIVE DI CONTRASTO

110



WhatsApp

CARATTERISTICHE

L'età minima per aprire un profilo su WhatsApp è 16 anni.

Di default l'account è pubblico il che significa che chiunque può vedere la sezione informazioni, l'ultimo accesso, l'immagine del profilo e le conferme di lettura.

È possibile condividere foto e video sul proprio profilo o nel proprio stato; in questo caso saranno visibili per 24 ore.

Si possono creare chat di gruppo con un massimo di 256 persone.

È possibile essere inseriti in chat di gruppo da persone che non si conoscono e non sono nei propri contatti.

Nelle chat di gruppo tutti i numeri dei partecipanti sono visibili.

SUGGERIMENTI PER I GENITORI

Setta assieme a tuo figlio le impostazioni sulla **privacy**.

Verifica che i messaggi e le chiamate siano protetti con la **crittografia end-to-end**.

Spiega a tuo figlio come **bloccare** persone indesiderate o **segnalare contenuti** inopportuni contattando WhatsApp direttamente dall'applicazione (Impostazioni > Aiuto > Contattaci).

Parlagli dell'importanza di rispettare la **privacy altrui** prima di pubblicare una foto in cui è presente un'altra persona.

Leggete assieme le **Linee guida della Community** e l'**informativa sulla privacy** al fine di comprendere come vengono trattati i dati personali.

Ricordagli di mantenere riservate le **password** e le altre **informazioni personali**.

Per approfondimenti scarica la nostra guida **MINORI ONLINE**



FONDAZIONE CAROLINA

Studio di Ricerche 1993



Instagram

CARATTERISTICHE

L'età minima per aprire un profilo Instagram è 13 anni.

Di default l'account è pubblico il che significa che chiunque può vedere le informazioni personali e i video postati.

Anche se si imposta l'account privato tutti possono vedere le informazioni del profilo: foto, nome utente e la biografia.

È possibile condividere foto e video sul proprio profilo o nelle proprie storie che durano 24 ore.

Instagram ha anche una funzione di streaming live che consente di "andare dal vivo" e parlare direttamente ai propri follower.

Instagram Reels consente di registrare e aggiungere effetti o musica a brevi video clip di 15 secondi da condividere con i propri amici più stretti e follower.

SUGGERIMENTI PER I GENITORI

Verifica che il profilo di tuo figlio sia **privato**.

Invitalo a riflettere sull'importanza di non condividere la propria **posizione**.

Imposta un promemoria relativo al **tempo trascorso** su Instagram.

Spiega a tuo figlio come rimuovere **tag**, **bloccare** persone indesiderate, **segnalare** contenuti inopportuni e filtrare **commenti offensivi**.

Parlagli dell'importanza di rispettare la **privacy altrui** prima di pubblicare una foto in cui è presente un'altra persona.

Leggete assieme le **Linee guida della Community**, le **condizioni d'uso** e l'**informativa sulla privacy** al fine di comprendere come vengono trattati i dati personali.

Spiega a tuo figlio l'importanza di mantenere riservate le **password** e le altre **informazioni personali**.

Per approfondimenti scarica la nostra guida **MINORI ONLINE**



FONDAZIONE CAROLINA

Futuro di Ricerche



SUGGERIMENTI PER I GENITORI

Verifica che il profilo di tuo figlio sia **privato**.

Imposta dei **limiti di tempo** all'utilizzo consentito.

Attiva la **modalità limitata** circa la comparsa dei **contenuti**.

Spiega a tuo figlio come **bloccare** persone indesiderate e **segnalare** contenuti inopportuni.

Parlagli dell'importanza di rispettare la **privacy** altrui prima di pubblicare una foto in cui è presente un'altra persona.

Leggete assieme la **linea guida della Community** e l'**informativa sulla privacy** al fine di comprendere come vengono trattati i dati personali.

Ricordagli di mantenere riservate le **password** e le altre informazioni personali.

È possibile attivare il **collegamento familiare** per associare l'account di un genitore con quello del figlio e attivare le **impostazioni di controllo**.

CARATTERISTICHE

L'età minima per aprire un profilo su TikTok è **13 anni**.

Di default l'account è **pubblico** il che significa che chiunque può vedere le informazioni personali e i video postati.

Anche se si imposta l'account privato **tutti** possono vedere le informazioni del profilo: **foto, nome utente e la biografia**.

È possibile creare e condividere video della durata massima di **15 secondi** e unire storie video insieme fino a **60 secondi**.

È possibile caricare **qualsiasi** tipologia di video.

Gli utenti al di sotto dei **16 anni** non possono avere un profilo **pubblico**, mandare / ricevere **messaggi diretti** e copitare una **diretta streaming**.

Gli utenti al di sotto di **18 anni** non possono inviare o ricevere **regali virtuali**.



TERMINI DI SERVIZIO

Il limite d'età per l'utilizzo è **16 anni**.

Il nome della schermata che scegli, le immagini del tuo profilo e il tuo nome utente (se scegli di impostarne uno) su Telegram sono sempre **pubblici**.

Non è necessario che il tuo nome utente sia il tuo vero nome.

Potremmo raccogliere metadati come il tuo indirizzo IP, i dispositivi e le app di Telegram che hai utilizzato, la cronologia delle modifiche al nome utente, ecc. Se raccolti, questi metadati possono essere conservati per **12 mesi**.

I tuoi dati personali possono essere condivisi con altri utenti dei nostri Servizi con cui scegli di comunicare e condividere determinate informazioni, che potrebbero trovarsi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

CARATTERISTICHE

App di **messaggistica istantanea** che non ha limiti per la **dimensione** delle chat e dei media inviati (doc, zip, mp3...).

È possibile creare gruppi fino a **200.000 membri**.

I **contatti** possono essere aggiunti o in automatico dalla rubrica oppure tramite nickname, evitando quindi il numero di telefono.

Tutte le comunicazioni, comprese le chiamate vocali, possono essere **crittografate end-to-end**.

Consente di avviare **chat segrete** che non restano salvate sui server.

È possibile impostare un **timer di autodistruzione** delle chat una volta visualizzate.

Clapp ha le funzioni **"canali"** in cui l'amministratore invia messaggi ai quali gli iscritti non possono rispondere e gli account **"bot"** con molteplici funzioni e risposte generate automaticamente.

Per approfondimenti scarica la nostra guida **MINDO ONLINE**



Per approfondimenti scarica la nostra guida **MINDO ONLINE**



5. – LE «SAFEGUARDING POLICIES»

NECESSITÀ DELLE SAFEGUARDING POLICIES - PREMESSA

Lo sport può essere ad alto rischio di abuso e deve costituire una preoccupazione per chiunque agisca o lavori in ambiti sportivi.

L'abuso può seriamente compromettere la serenità degli atleti e delle atlete e determinare serie conseguenze sia sulla persona che sulle prestazioni sportive, determinando anche l'abbandono dello sport in toto.

LE SAFEGUARDING POLICIES

IL CIO



Obiettivo del CIO è rafforzare il sostegno agli atleti anche attraverso significative azioni finalizzate alla salvaguardia dagli abusi e dalle molestie, adottando politiche e procedure mirate a:

1.

proteggere gli atleti

2,

proteggere l'integrità dello sport e delle sue istituzioni

3,

proteggere chi lavora nello sport

4,

promuovere quindi i valori dello sport sicuro

LE SAFEGUARDING POLICIES

-

COSA SONO?



Le Safeguarding Policy sono tutte quelle azioni volte a promuovere il benessere e a proteggere gli atleti dal danno, dall'abuso e dal maltrattamento, prevenendo danni alla salute e allo sviluppo della personalità adottando azioni concrete atte ad ottenere i migliori risultati.

5.1 – Le strategie

Le strategie di sviluppo di una corretta salvaguardia degli atleti deve passare da:

- sviluppo di politiche e procedure

- meccanismi di prevenzione

- corretta gestione delle segnalazioni di abuso e molestia

Occorre avere chiaro il perimetro delle leggi e delle regole che si applicano al contesto e, possibilmente, esplicitare il rifiuto di ogni tolleranza verso atti di abuso e molestia.

Occorre il coinvolgimento attivo degli atleti nella definizione delle azioni di contrasto.

LE SAFEGUARDING POLICIES - STRATEGIE

È utile il coinvolgimento di altre agenzie, sportive o pubbliche, che possano fornire specifico supporto.

È importante definire il perimetro dei destinatari delle politiche di salvaguardia, che può e deve spaziare dagli ambiti amministrativi a quelli atletici e tecnici, dai volontari che supportano l'organizzazione agli staff degli atleti per finire con le strutture federali, tenendo una attenzione specifica focalizzata sulle categorie potenzialmente più esposte a rischio, come i minori, gli atleti con disabilità.

Sono molto importanti le definizioni, per chiarire il perimetro di interesse, perché fanno chiarezza sul contesto, possono indirizzare correttamente le politiche, favorire l'apprendimento di cosa costituisce abuso o molestia nei confronti di atleti e tecnici e definire le motivazioni per le quali un caso è ritenuto suscettibile di essere perseguito al contrario di un altro.

LE SAFEGUARDING POLICIES - STRATEGIE

5.2 – Le definizioni

Le definizioni devono essere allineate con quelle del CIO e delle norme vigenti.

Tra queste, quelle di:

- ABUSO
- MOLESTIA SESSUALE
- NEGLIGENZA
- MINORE (al di sotto dei 18 anni)
- CONSENSO
- SQUILIBRIO DI POTERE (POWER EMBALANCE)

LE SAFEGUARDING POLICIES - DEFINIZIONI

5.3 – Le condotte vietate

LE SAFEGUARDING POLICIES

-

CONDOTTE VIETATE

Le condotte vietate consistono nell'avere:

precedenti penali

commesso abusi su minori

attuato cattive condotte sessuali o atti di molestia e/o bullismo

attuato cattive condotte emotive o fisiche

tollerato o favorito le condotte inappropriate

posto in essere altri tipi di condotte inappropriate

5.4 – La segnalazione

LE SAFEGUARDING POLICIES - SEGNALAZIONE

Importanza denuncia precoce in ambito sportivo per:

- 1) affermare l'autonomia della giustizia sportiva da quella ordinaria
- 2) permettere, attesi i tempi più rapidi del processo sportivo, di adottare misure cautelari e di giudicare i fatti con tempestività
- 3) eventualmente contribuire alla costruzione del castello accusatorio penale ordinario con le risultanze dell'indagine sportiva

Importanza reportistica codificata

Contrasto a ogni forma di ritorsione nei confronti di chi denuncia

Veicolare in modo
immediato la
denuncia

Se coinvolge minori,
riportarla anche alla
Giustizia Ordinaria

Riservatezza e
anonimato (a
protezione dei
soggetti coinvolti)

No valutazioni
preliminari da parte
di chi riceve la
denuncia

Solo accertamenti
necessari

Gestione reportistica
affidato a personale
preparato e dedicato

Misure precauzionali,
sanzioni codificate e
giusto processo
(legame con Autorità
pubbliche)

LE SAFEGUARDING POLICIES

-

SEGNALAZIONE

6. – POLITICHE DI PREVENZIONE

POLITICHE DI PREVENZIONE

Oltre alle politiche di salvaguardia e alle procedure codificate, occorre che vi sia una effettività di queste politiche, attraverso modelli di implementazione, di comunicazione e di individuazione dei messaggi e comportamenti corretti, anche attraverso l'uso di una adeguata terminologia, che deve essere improntata alla positività, alla assertività e alla rassicurazione.

Necessità di:

1.

un'attività di formazione / educazione, finalizzata alla prevenzione degli abusi nei confronti di tutti i soggetti adulti con ruoli direttivi negli organismi sportivi;

2.

un'azione di sensibilizzazione / formazione / educazione nei confronti degli atleti, con il consenso dei genitori in caso di minori;

3.

un aumento della consapevolezza di tutti circa il fenomeno, l'importanza di segnalare ogni caso, le figure deputate a ricevere e veicolare le segnalazioni, come reperire informazioni sulla materia e sulle procedure.

POLITICHE DI PREVENZIONE

- FORMAZIONE



La formazione deve essere finalizzata, tra l'altro, a superare:

1. il timore di denunciare
2. la scarsa informazione sul fenomeno e su cosa costituisca abuso e molestia
3. il convincimento che l'assunzione di responsabilità riguardi solo altri
4. il retaggio culturale che favorisce l'abuso e la molestia
5. la sfiducia nell'efficacia delle procedure di segnalazione

e deve tenere conto del contesto di riferimento, delle diverse caratteristiche dei destinatari, delle modalità di somministrazione in funzione dei destinatari stessi.

La comunicazione interna, che veicoli le politiche e le procedure di contrasto agli abusi e molestie, è molto importante, e deve essere pianificata in modo da raggiungere tutti i soggetti interessati, soprattutto prima delle competizioni.

POLITICHE DI PREVENZIONE - OBIETTIVI



Rinnovata alleanza fra le principali
agenzie educative



Patto di corresponsabilità
Famiglia - Scuola - Istituzione sportiva

POLITICHE DI PREVENZIONE

SITUAZIONI E COMPORTAMENTI

Le politiche di prevenzione devono essere rese effettive, facendole percepire come concrete dagli atleti e dagli altri soggetti interessati, e non come astratte petizioni di principio

E' opportuno, a fini di prevenzione, porre particolare attenzione ai comportamenti e, quindi:



1) evitare l'interazione interpersonale diretta ed esclusiva;



2) praticare i massaggi solo in spazi aperti e osservabili. In caso di minori, sempre alla presenza di almeno un altro adulto;



3) evitare sistemi divisione remota degli spogliatoi, che devono essere preclusi agli estranei, inclusi i genitori in caso di minori, se non per ragioni di emergenza e per il tempo strettamente necessario, sotto supervisione.

131

POLITICHE DI PREVENZIONE

LA CULTURA DEL RISPETTO

È imprescindibile un capillare intervento di sensibilizzazione e **formazione** di genitori, di insegnanti e di tutte quelle figure di riferimento per i giovani che operano nell'ambito di associazioni sportive o ricreative.

Il **rispetto** dovrebbe essere costantemente annoverato fra i principi educativi, insieme al senso di responsabilità per le proprie azioni e all'incoraggiamento a vivere con passione e impegno l'esistenza, accogliendo anche l'esperienza della sconfitta.

POLITICHE DI PREVENZIONE

-

IL «PATTO DI CORRESPONSABILITÀ»



Uno strumento per ridisegnare i rapporti tra famiglie e agenzie educative potrebbe essere, in ambito sportivo, la definizione di un vero e proprio «Patto di corresponsabilità», che potrebbe essere sottoscritto dalle singole società sportive, dagli atleti tesserati o dai genitori degli atleti minorenni, così da individuare formalmente e condividere i principi e i comportamenti che società sportiva, atleti e genitori si impegnano a rispettare, al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, in un'ottica di piena trasparenza e di costruttiva collaborazione.

RICAPITOLANDO

Importanza della denuncia precoce in ambito sportivo

Importanza del monitoraggio dei media in assenza di denuncia precoce in ambito sportivo

Importanza del ruolo di impulso della Procura Generale dello Sport

Importanza delle Procure Federali e della loro sensibilità sulla materia

Importanza della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria ordinaria in senso biunivoco

Importanza delle misure cautelari a scopo di protezione preventiva dal reiterarsi dei comportamenti, in presenza di elementi indiziari attuali e concreti

Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, la Procura Generale dello Sport, le Procure Federali, gli Organi di Giustizia devono diventare “agenti attivi di cambiamento”.

Occorre proporre azioni concrete nel mondo dello sport e buone pratiche in grado di circoscrivere, valutare e prevenire le condotte controindicate e, nel fare ciò, di proteggere tutti: le potenziali vittime, gli operatori, il buon nome delle Federazioni, dello Sport, del CONI, senza minimizzare e senza enfatizzare.

Occorre un approccio serio, pragmatico e professionale.

IN CONCLUSIONE

PROMEMORIA

Lo sport allena
anche alla vita,
quindi le sue parole
d'ordine
dovrebbero essere:

PASSIONE

IMPEGNO

DISCIPLINA

RISPETTO

ATTESA

SCONFITTA

RESILIENZA

ASCOLTO

Infine, mai dimenticare che la valenza sociale e psico-fisica dello sport risiede anche nel diritto di non essere campioni

TESTI DI RIFERIMENTO E CREDITI

- **F. BETTI**, Gli abusi sessuali nello sport, Tesi di Laurea in Diritto Penale, Università degli Studi di Genova - Scuola di Scienze Sociali - Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Anno accademico 2019/2020
- **I. CAPRIOGLIO**, Avvocato e saggista su temi socio-pedagogici. Membro del Segretariato ASviS -Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Già coordinatore del Tavolo tecnico sulle dipendenze presso il Ministero della Salute e Sindaco di Savona.
- **R. GRILLO**, Abusi sessuali e bullismo nello sport, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Anno XVI, Fasc. 1/2020, SLPC, 2020

Editing a cura di L. Saccone, Segretario della Procura Generale dello Sport presso il CONI

APPENDICE



Il patto di corresponsabilità

PREMESSA

Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dalla società sportiva, dagli atleti e dai genitori degli atleti minorenni, enuclea i principi e i comportamenti che società sportiva, atleti e genitori condividono e si impegnano a rispettare al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, nel segno della trasparenza e della collaborazione.

NORME DI COMPORTAMENTO

SOCIETÀ SPORTIVA

**La
società
sportiva
si
impegna
a:**

Rispettare il proprio Codice etico, ove esista, o quello della Federazione sportiva di appartenenza.

Mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'atleta al fine di permettere il suo corretto sviluppo psico-fisico sia durante gli orari di allenamento, sia in occasione di competizioni e trasferte o altri momenti condivisi.

Promuovere in ogni occasione il dialogo con l'atleta e, in caso di necessità, con la famiglia.

Promuovere un clima di collegialità e collaborazione fra le diverse figure che operano all'interno della società sportiva.

Migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina e aggiornarsi sugli strumenti dell'attività formativa e pedagogica.

Fornire con il comportamento esempio di buona condotta e di qualità morali, promuovendo pratiche solidali e di confronto costruttivo fra gli atleti.

NORME DI COMPORTAMENTO A T L E T I

Gli atleti si impegnano a:

- Rispettare il Codice etico della società sportiva, ove esista o quello della Federazione sportiva a cui appartiene la società.
- Rispettare tutte le figure che operano all'interno della società sportiva e gli altri atleti nella loro individualità.
- Collaborare nel costruire un ambiente sereno e solidale, mostrandosi leali.
- Essere puntuali e frequentare con regolarità gli allenamenti.
- Non fare uso di telefoni cellulari durante gli allenamenti e farne un corretto utilizzo all'interno degli spogliatoi (non effettuare riprese video o scatti fotografici in tali locali all'insaputa dei compagni o senza previo consenso). Improntare alla netiquette l'utilizzo dei social media (*).
- Rispettare gli spazi, gli arredi e gli effetti personali, promuovere le buone pratiche finalizzate a limitare gli sprechi.
- Rivolgersi, in caso di necessità, al referente individuato dalla società sportiva.

() Sta diventando un'esigenza improcrastinabile coniugare le moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione (Tic) all'etica. Al cellulare come al web è necessario applicare regole, la netiquette come viene definito il galateo della rete, e limiti che ne permettano il corretto utilizzo e preservino, soprattutto i giovani, dalle influenze negative: l'obiettivo primario consiste nell'arginare il dilagare dell'intolleranza digitale, sdoganata da un linguaggio insultante e aggressivo, che si fa strada a colpi di tweet misogini, razzisti, omofobi, antisemiti tutti figli dell'odio che online è alimentato dalla de-individuazione dell'autore.*

141

NORME DI COMPORTAMENTO G E N I T O R I

I genitori si impegnano a:

- Conoscere il Codice etico della società sportiva ove esista o quello della Federazione sportiva a cui appartiene la società.
- Motivare i propri figli al rispetto dell'impegno sportivo, vigilando sulla regolare frequenza e sulla puntualità, giustificando tempestivamente le assenze.
- Partecipare attivamente agli incontri promossi dalla società sportiva.
- Non contestare le attività e le decisioni di carattere tecnico/sportivo assunte dai tecnici e dirigenti sportivi.
- Fornire alla società sportiva le informazioni utili per consentire una migliore conoscenza dell'atleta.